

Stefania T. Salvi

**‘Avvocati oratori’.**  
**Eloquenza forense e trasformazioni di una professione**  
**tra Otto e Novecento**

SOMMARIO: 1. Premessa. L'eloquenza, virtù cardinale del giureconsulto. - 2. L'avvocato tra Otto e Novecento: un professionista in evoluzione - 3. L'eloquenza nei 'galatei' forensi - 4. Conclusioni.

ABSTRACT: The legal profession and oratory have always been inextricably linked. The Napoleonic ruling class was firmly convinced of this when they opened the Scuola di eloquenza pratica legale (a school of oratory for the legal profession), which was soon closed by the Austrian government in 1817. Oratory came back in vogue during the liberal age, as evidenced in the numerous legal galatei (something like codes of conduct for the legal profession) that appeared in that period. Indeed, although the galatei used different approaches and styles, they always recommended that lawyers take care of their oral skills. Despite the trend towards more concise and linear forms of oratory during the Fascist period, the heart of the twentieth century still saw lawyers using and abusing their skill as orators-indeed, it was a formidable tool, capable of manipulating legal reasoning and ensuring a victorious outcome in trial.

KEY WORDS: Legal Profession – Oratory – Legal *Galatei*

1. Premessa. L'eloquenza, virtù cardinale del giureconsulto

“... la parola è suono, l'eloquenza è musica, la più alta forma dell'arte. Perciò se l'eloquenza decade, decade l'avvocatura”: così scriveva Francesco Carnelutti intorno alla metà del Novecento, convinto com'era del legame inscindibile tra professione ed eloquenza, che proprio nel patrocinio ha sempre trovato uno dei suoi campi più fecondi<sup>1</sup>.

Com'è noto, fu soprattutto il processo penale, in ragione della sua oralità, il luogo di massima espressione di quest'“arte” e, di conseguenza, la storiografia si è concentrata prevalentemente sul ruolo del penalista che, nell'Italia del primo Ottocento, “cessò di scrivere e iniziò a parlare”<sup>2</sup>. Tuttavia, anche in ambito civilistico l'avvocato ha sempre dimostrato di padroneggiare le armi dell'eloquenza, quella straordinaria capacità di comunicare efficacemente e di persuadere, che costituisce uno

<sup>1</sup> F. Carnelutti, *Avvocato e procuratore (Premessa)*, in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano 1959, pp. 644-646, in particolare p. 646. Su Francesco Carnelutti cfr. M. Orlandi, *Carnelutti, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta, I, Bologna 2013, pp. 455-459 e bibliografia ivi citata.

<sup>2</sup> E. Dezza, *L'avvocato nella storia del processo penale*, in G. Alpa-R. Danovi (curr.), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, pp. 111-134, in particolare p. 119. Ma vedi pure M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 147-232; M. Casalnuovo, *L'avvocato penale nel Novecento*, Soveria Mannelli 2000; C. Storti Storchi, *Difensori e diritto di difesa nel processo penale italiano nel primo decennio dell'unificazione legislativa*, in *Officium advocati*, hrsg. von L. Mayali-A. Padoa Schioppa-D. Simon, Frankfurt am Main 2000, pp. 317-392; A. Traversi, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Milano 2009.

degli elementi più caratteristici del suo mestiere<sup>3</sup>.

Una ricerca che si addentri lungo i sentieri impervi delle categorie del linguaggio forense, analizzandone l'evoluzione storica più recente, può indubbiamente fornire utili chiavi di lettura per comprendere i mutamenti intervenuti nell'avvocatura tra XIX e XX secolo<sup>4</sup>.

L'utilizzo di alcuni strumenti della linguistica ha recentemente permesso di comprendere regole, stilemi e ricorrenze semantiche di numerose istituzioni, nella fluida e complessa interazione delle parole con i cambiamenti giuridici, politici e sociali<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. G. Porzio, *Eloquenza forense*, in *Nuovo Digesto Italiano*, V, Torino 1938, pp. 353-356. Si veda pure A. Moscatelli, *Eloquenza forense*, in *Il Digesto Italiano*, X, Torino 1895-98, pp. 307-309.

<sup>4</sup> La storia dell'avvocatura nel periodo storico considerato è stata oggetto di numerosi studi negli ultimi decenni. Senza pretesa di esaustività si segnalano, oltre ai contributi che verranno citati in prosieguo, *Avocats et notaires en Europe. Les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine*, sous la direction de J.-L. Halpérin, Paris 1996; F. Treggiari, *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, in "Rassegna forense", I (1999), pp. 99-117; L. Tedoldi, *Del difendere. Avvocati, procuratori e giudici a Brescia e Verona tra la Repubblica di Venezia e l'età napoleonica*, Milano 1999; Id., *L'emergere di una "nuova" professionalità: avvocati e procuratori bresciani dai tribunali "municipali" all'età napoleonica*, in D. Montanari-S. Onger-M. Pegrari (curr.), *1797. Il punto di svolta. Brescia e la Lombardia veneta da Venezia a Vienna (1780-1830)*, Atti del Convegno in occasione del 200° della Rivoluzione bresciana (Brescia, 23-24 ottobre 1997), Brescia 1999, pp. 127-156; Id., "Occhiali per litiganti". *Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d'Italia napoleonica (1750-1815)*, in "Le Carte e la storia", II (2001), pp. 35-53; *Officium advocati*, cit.; J.A. Brundage, *The Practice of Advocacy in the Middle Ages: Lawyering in the Courts of "ius commune"*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", XIII (2002), pp. 9-38; F. Aimerito, *Note per una storia delle professioni forensi: avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in "Rassegna forense", II (2004), pp. 379-412; Id., *Droit et société dans l'histoire des professions judiciaires des États de la Maison de Savoie: de la monarchie absolue jusqu'à l'unification italienne (XVIe-XIXe siècles)*, in *Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques (Belgique, Canada, France, Italie, Prusse)*, Rennes 2008, pp. 123-135; Id., "Nulla più che un avvocato": qualche considerazione su "Urbano Rattazzi avvocato" e sulle professioni forensi in Piemonte intorno alla metà dell'Ottocento. *Con l'esposizione dei primi risultati d'una ricerca in corso*, in "Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti", CCX, 1 (2011), pp. 29-56; F. Tacchi, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, in A. Gigli Marchetti, A. Riosa, F. Tacchi (curr.), *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, Milano 2004, pp. 39-153; S. Gasparini, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Padova 2005; G. Pace Gravina (cur.), *Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra nell'età della codificazione*, Messina 2007; R. Braccia, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano 2008; A. Cantagalli, *Avvocati, banche e imprese 1890-1940*, Bologna 2010; A. Cappuccio (cur.), *Tra foro e scienza giuridica. Le fonti per la storia dell'avvocatura in Sicilia nell'età della codificazione*, Messina 2010; N. Sarti, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica. Il Liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1211-1245)*, Bologna 2011; Ead., *Tra mestiere e scienza giuridica. La difficile professionalità dell'avvocato medievale*, in "Historia et ius", I (2012), paper 5 (consultabile in versione digitale sul sito [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu)); R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, I, *Il medioevo*, Milano 2012; Ead., *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano 2015; S. Torre, *I "principi del foro". L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità d'Italia*, Napoli 2013.

<sup>5</sup> In generale sul tema si veda, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, C. Perelman, *Logica giuridica nuova retorica*, Presentazione di A. Giuliani, a cura di G. Crifò, Milano 1979; A. Traversi (cur.), *Arte della persuasione e processo*, Atti del Convegno organizzato dalla Associazione Giovani Avvocati di Firenze (Firenze, 28-29 novembre 1997), Milano 1998; A. Mazzacane (cur.), *I linguaggi delle istituzioni*, Napoli 2001; B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001; M. Luminati, *Linguaggi e stili della magistratura italiana nel secondo dopoguerra*, in A. Varni-G. Melis (curr.), *L'impiegato allo specchio*, Torino 2002, pp. 297-326; P. Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2002; A. Mariani Marini (cur.), *Teoria e*

Per quanto concerne i labirinti del lessico forense, recenti studi hanno individuato nelle retoriche dei giuristi un valido strumento in grado di ricostruire le varie fasi di elaborazione e trasformazione dell'identità nazionale<sup>6</sup>. Ma il 'percorso' dell'eloquenza forense, di cui in questa sede ci si propone di tratteggiare un quadro d'insieme con particolare riguardo all'area lombarda, riflette, altresì, le radicali trasformazioni che investirono la figura dell'avvocato a partire dalle riforme napoleoniche, nei decenni cruciali che mutarono la sua immagine sociale e le regole dell'esercizio professionale.

## 2. L'avvocato tra Otto e Novecento: un professionista in evoluzione

Siamo agli albori del XIX secolo.

I giovani avvocati, al termine degli studi legali<sup>7</sup>, si trovano immersi in una pratica giudiziaria connotata da un forte pluralismo legislativo, in un susseguirsi di norme che demoliscono l'architettura del vecchio sistema di diritto comune alla ricerca di una nuova, più razionale, organizzazione giuridica<sup>8</sup>. Tuttavia, in questo periodo di frenetica attività, il cambiamento emerge con fatica nell'onda lunga dell'antico regime, che continua a far sentire i suoi effetti.

A prescindere dai mutamenti normativi, negli atti dei civilisti le citazioni del *Corpus iuris* giustiniano si mantengono assiduamente costanti, sovente accompagnate dal richiamo all'imprescindibile corredo della dottrina di diritto comune<sup>9</sup>.

---

*tecnica dell'argomentazione giuridica*, Milano 2003; A. Mariani Marini (cur.), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano 2003; E. Balducelli, *La lingua dei funzionari del Ministero dell'interno nel ventennio fascista. Le relazioni dei prefetti, dei questori e degli ispettori dell'Ovra*, in "Le Carte e la Storia", X (2004), 1, pp. 25-49; S. Caprioli, *Modi arguendi. Testi per lo studio della retorica nel sistema del diritto comune*, Spoleto 2006; A. Padovani, *Modernità degli antichi. Breviario di argomentazione forense*, Bologna 2006; P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008; J. Visconti (cur.), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010; A. Mariani Marini e F. Bambi (cur.), *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013; B. Pozzo (cur.), *Lingua e diritto: oltre l'Europa*, Milano 2014; F. Bambi (cur.), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Firenze 2016. Per un primo approccio orientativo v. I. Bonomi, A. Masini, S. Morgana, M. Piotti, *Elementi di linguistica italiana*, Roma 2010.

<sup>6</sup> Si veda, in particolare, G. Cazzetta (cur.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013 e, specialmente, l'Introduzione del Curatore, *Profusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, ivi, pp. 11-35.

<sup>7</sup> Sull'accesso alla professione forense nel XIX secolo si rinvia agli studi di S. Parini Vincenti, *Ad auxilium vocatus. Studi sul "praticantato" da Napoleone alla legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in A. Padoa Schioppa (cur.), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2009, pp. 29-125.

<sup>8</sup> Cfr., per il panorama lombardo, M.G. di Renzo Villata, *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in A. Robbiati Bianchi (cur.), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814. Atti del Convegno internazionale, Milano 13-16 novembre 2002*, Milano 2006, pp. 159-213.

<sup>9</sup> Cfr. M.G. di Renzo Villata, *L'arte del difendere e l'allegare tra ancien régime ed età dei codici*, in *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura e con un saggio introduttivo di M.G. di Renzo Villata, Milano 2006, pp. 1-117; Ead., *Un avvocato lombardo tra ancien régime e "modernità": Giovanni Margarita*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 425-520; V. Belloni, *Carlo Marocco (1768-1847). Ascesa e caduta di un avvocato 'civilista' milanese di grido*, in M.G. di Renzo Villata (cur.), *Lavorando al cantiere del 'Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)'*, Milano 2013, pp. 523-549. Più in generale, sull'ambiente giuridico della Lombardia austriaca v. M.G. di Renzo Villata, *Giuristi, cultura giuridica e idee di riforma nell'età di Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita promosso dal Comune di Milano, Milano-Roma-Bari

Sebbene le resistenze interne non manchino, la figura del ‘nobile’ giureconsulto ha ormai i giorni contati in questo fondamentale momento di passaggio dalle arti alle professioni liberali moderne<sup>10</sup>. L’introduzione del sistema giudiziario napoleonico segna, infatti, una svolta decisiva nella genesi di un ‘rinnovato’ giurista, più vicino – nelle intenzioni del legislatore – alle esigenze del cittadino<sup>11</sup>. E il rinnovamento deve partire da una revisione complessiva dei percorsi educativi degli operatori del diritto, all’insegna di una progressiva specializzazione del sapere giuridico, attenta ai bisogni della mutata società<sup>12</sup>.

La volontà napoleonica di formare e ‘riformare’ il giurista di inizio Ottocento attraverso un *iter* didattico di alto livello, in grado di fornirgli gli strumenti adeguati per servire convenientemente le istituzioni<sup>13</sup>, si concretizza con l’apertura della Scuola di eloquenza pratica legale nel 1808<sup>14</sup>, frutto delle intuizioni di Gian Domenico Romagnosi<sup>15</sup> e della sua feconda collaborazione con il Gran Giudice Giuseppe

---

1990, pp. 225-278; *Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura e con un saggio introduttivo di M.G. di Renzo Villata, Milano 2004; M.G. di Renzo Villata, *La ‘métabolisation’ du droit nouveau en Lombardie entre culture autrichienne et culture française (fin XVIII<sup>e</sup>-début XIX<sup>e</sup> siècle)*, in B. Coppein, F. Stevens, L. Waelkens (eds.), *Modernisme, tradition et acculturation juridique*, Actes des Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit tenues à Louvain, 28 mai-1 Juin 2008, Brussels 2011, pp. 181-205.

<sup>10</sup> E. Brambilla, *Dalle arti liberali alle professioni*, in M. Malatesta (cur.), *Corpi e professioni tra passato e futuro*, Milano 2002, pp. 59-79.

<sup>11</sup> Più in generale, sulla formazione dell’intellettuale in età napoleonica cfr. L. Mannori, *I ruoli dell’intellettuale nell’Italia napoleonica*, in E. Brambilla, C. Capra, A. Scotti (curr.), *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, Milano 2008, pp. 159-183, specialmente pp. 171-176.

<sup>12</sup> La situazione del ceto forense in età napoleonica è sintetizzata, per quanto concerne il territorio lombardo, in G. Acerbi, *“Fare l’avvocato” nello “Stato di Milano” dall’imperatrice Maria Teresa (1740) all’entrata in vigore dell’unificazione legislativa nel Regno d’Italia (1° gennaio 1866) nel racconto di un avvocato milanese del tempo presente*, in “Storia in Lombardia”, I-II (2004), pp. 3-90, specialmente pp. 21-45.

<sup>13</sup> Cfr. *Formare il giurista*, cit., in particolare la ricca Introduzione della curatrice, pp. 1-105.

<sup>14</sup> S. Parini Vincenti, *Studi sul “praticantato” in età moderna. Romagnosi e la Scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817)*, in *Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento*, cit., pp. 127-199.

<sup>15</sup> Ci si limita qui a richiamare, oltre agli studi di L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, I, *Il progetto costituzionale*, Milano 1984; Id., *Uno Stato per Romagnosi*, II, *La scoperta del diritto amministrativo*, Milano 1987, i più recenti contributi sulla poliedrica figura del giurista emiliano: R. Ghiringhelli, *Giandomenico Romagnosi e il pensiero politico del nuovo Stato*, in *La formazione del primo Stato italiano*, cit., pp. 835-847; A. Ferraresi, *Formazione professionale civile e militare tra Repubblica e Regno d’Italia. Il caso di Pavia*, ivi, pp. 733-832, in particolare pp. 794 ss.; M.G. di Renzo Villata, *Gian Domenico Romagnosi e la pratica del diritto. Riflessioni sparse*, in V. Piergiovanni (cur.), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale*, Convegno organizzato dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere (Genova, 7 e 8 novembre 2008), Genova 2009, pp. 289-351; S. Parini Vincenti, *Studi sul “praticantato” in età moderna*, cit., che riporta in appendice il *Progetto di Regolamento* elaborato da Romagnosi per la Scuola di eloquenza forense di Milano, nonché il *Regolamento per gli studi pratici legali* proposto da Romagnosi; Ead., *Un ‘vecchio’ noi ed un ‘nuovo’ loro. L’Introduzione enciclopedica allo studio del diritto di G.D. Romagnosi*, in “Italian Review of Legal History”, II (2017), paper 8; L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXIX (2010), pp. 153-228, in particolare pp. 186-195; L. Mannori, *Romagnosi, Gian Domenico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 1723-1726; C. De Pascale, *Gian Domenico Romagnosi*, in D. Mantovani (cur.), *Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia*, II, *Dall’età austriaca alla nuova Italia*, t. I, Milano 2015, pp. 561-564; L. Garlati, *La macchina del flagello. Romagnosi alla ricerca della pena perfetta*, in “Italian Review of Legal History”, II (2017), paper 7.

Luosi<sup>16</sup>.

Di fatto, quella ideata da Romagnosi – a ragione definito il giurista italiano di maggior spicco del primo Ottocento<sup>17</sup> – è una scuola di tirocinio<sup>18</sup>, alla quale sono ammessi i giovani laureati in legge che aspirano alla carriera forense, prima di sottoporsi agli esami di libera pratica per l'avvocatura.

Sempre a Milano apre i battenti, nel 1808, l'”Accademia estemporanea di eloquenza forense per esercizio della gioventù legale”, una vera e propria scuola di specializzazione fondata dal milanese Giuseppe Marocco – la figura forse più rappresentativa dell'oratoria lombarda del periodo – allo scopo di “impratichire i giovani aspiranti avvocati nella forense estemporanea eloquenza”<sup>19</sup>.

Nel Regno d'Italia napoleonico il *curriculum studiorum* degli avvocati lombardi si snoda quindi tra Pavia e Milano, tra sopravvivenze dell'antico e progressivo innesto del nuovo: se l'”Alma Ticinensis Universitas”<sup>20</sup> continua a laureare in legge<sup>21</sup>, a

<sup>16</sup> La storiografia sul giurista e uomo politico di Mirandola, al centro degli avvenimenti del periodo napoleonico in Italia, è vasta. Ci si limita qui a menzionare unicamente A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani. Studi offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 659-760; M.G. di Renzo Villata, *Dall'ABGB al codice civile parmense. I lavori della commissione milanese*, in P. Caroni e E. Dezza (curr.), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del Convegno Internazionale (Pavia, 11-12 ottobre 2002), Padova 2006, pp. 109-187, in particolare p. 131, nt. 43; F. Sigismondi, *Luosi, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXVI, Roma 2006, pp. 578-581; E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006), Modena 2009; E. Tavilla, *Luosi, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, Bologna 2013, pp. 1214-1215 e bibliografia ivi citata.

<sup>17</sup> A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, seconda edizione, Bologna 2016, p. 512.

<sup>18</sup> Per volgere lo sguardo alla situazione odierna cfr. A. Padoa Schioppa, *Ri-formare il giurista. Un percorso incompiuto*, Torino 2014, in particolare pp. 171-232; Id., *Per una riforma della formazione universitaria di giurisprudenza*, in “Italian Review of Legal History”, II (2017), paper 10.

<sup>19</sup> E. Dezza, *Un penalista scomodo. Appunti per una biografia di Giuseppe Marocco (1773-1829)*, in *Codice dei Delitti e delle Pene per il Regno d'Italia (1811)*, ristampa anastatica, con scritti di A. Cadoppi, F. Callaioli, C. Carcereri de Prati, M.A. Cattaneo, A. Cavanna, F. Colao, M. Da Passano, E. Dezza, M.-S. Dupont-Bouchat, R.F. Ellero, J.-L. Halpérin, R. Isotton, P. Rondini, S. Solimano e S. Vinciguerra, raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2002, pp. CCXLIX-CCLXXIX, in particolare p. CCLX; già Id., *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in Id., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova 2002, pp. 141-169; Id., *Marocco, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1280-1281; F. Arato, *I diritti dell'imputato. Per una raccolta di “Difese criminali”*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, a. XXXII, n. 2, 2002, pp. 309-324.

<sup>20</sup> D. Mantovani, *I nomi dell'Università di Pavia*, in D. Mantovani (cur.), *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia, I, Dalle origini all'età spagnola*, t. I, *Origini e fondazione dello Studium generale*, Milano 2012, pp. 3-12.

<sup>21</sup> Sulla Facoltà giuridica pavese tra Otto e Novecento la storiografia è assai ampia. Ci si limita qui a ricordare, senza pretesa di esaustività, L. Musselli, *Da Tamburini a Foscolo: la Facoltà legale pavese tra didattica giuridica e suggestioni di cultura globale*, in “Annali di storia pavese”, XX (1991), pp. 91-101; Id., *La Facoltà di Giurisprudenza nell'Ottocento*, in *Storia di Pavia, V, L'età moderna e contemporanea*, Milano 2000, pp. 445-473; Id., *La Facoltà di giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita (1860-1960)*, in *Per una Storia dell'Università di Pavia*, cit., pp. 199-220; A. Andreoni-P. Demuru, *La Facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti*, Prefazione di L. Musselli e M.C. Zorzoli, Bologna 1999; E. D'Amico, *La Facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, in G.

Milano, ove mancherà ancora a lungo una facoltà giuridica<sup>22</sup>, sono istituite una Scuola di diritto pubblico e commerciale, una Scuola di alta legislazione civile e criminale e la menzionata Scuola di eloquenza pratica legale, frequentate dai giovani che abbiano già ottenuto i gradi accademici nella Università<sup>23</sup>.

Nella sua prolusione inaugurale l'avvocato bresciano Angelo Anelli<sup>24</sup>, incaricato nel 1809 della cattedra di Eloquenza pratica legale cui aspirava lo stesso Ugo Foscolo, sottolinea l'importanza, nella formazione del giurista, dell'oratoria forense, "divina arte de' leggiadri ornamenti della poesia modestamente e dignitosamente vestita, preceduta dalle leggi, guidata per una mano dalla giustizia, e sostenuta per l'altra dalla ragione"<sup>25</sup>. L'elogio del codice napoleonico<sup>26</sup> si accosta alla necessità di interpretarlo attraverso l'ausilio della parola dell'avvocato: "...per quanto sieno mai chiare le leggi, e breve e facile il metodo dei giudizi... nondimeno nel più delle cause, ove non mai di certezza, ma di sola probabilità e di oscurissime e minutissime circostanze che la ravvolgono, quasi ogni di si piatisce, non avvi arte o maniera del favellare che intempestiva e soverchia stimar si possa"<sup>27</sup>.

L'eloquenza, da non confondere con la loquacità, è strumento indispensabile al professionista del foro che, servendosene per "invocare e dispiegare le leggi", finisce così per potenziarne l'efficacia<sup>28</sup>; suo fine principe è quello di dimostrare la bontà e la giustizia delle leggi e di "accreditarle nell'opinione del popolo"<sup>29</sup>.

Uno degli obiettivi della Scuola di eloquenza forense è proprio quello di fornire ai giovani praticanti i precetti dell'eloquenza legale, affinando, in concreto, "l'arte di scrivere, e di parlare"<sup>30</sup> e realizzando così il progetto che, agli occhi degli ideatori della

---

Guderzo, (cur.), *Per una Storia dell'Università di Pavia*, estratto da "Annali di Storia delle Università italiane", VII (2003), Bologna 2003, pp. 107-122; Ead., *La Facoltà legale in età napoleonica*, in D. Mantovani (cur.), *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, II, *Dall'età austriaca alla nuova Italia*, t. I, Milano 2015, pp. 551-560.

<sup>22</sup> M.G. di Renzo Villata-G.P. Masetto, *La 'seconda' Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in *Per una Storia dell'Università di Milano*, estratto da "Annali di storia delle università italiane", XI (2007), Bologna, Clueb, 2008, pp. 41-78.

<sup>23</sup> Cfr. F. Gentile, *Il progetto di regolamento degli studi politico-legali di G. D. Romagnosi*, in A. Giuliani e N. Picardi (curr.), *L'educazione giuridica*, II, *Profili storici dell'educazione giuridica*, Perugia 1979, pp. 430-453.

<sup>24</sup> G. Bustico, *Un letterato del periodo napoleonico: Angelo Anelli*, Roma 1913; R. Capasso, *Anelli, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, pp. 170-171; S. Parini Vincenti, *Studi sul "praticantato" in età moderna*, cit., p. 144, nt. 42, p. 164, nt. 111, p. 167, nt. 118 e bibliografia ivi citata.

<sup>25</sup> A. Anelli, *Prolusione per la cattedra d'eloquenza pratica legale nelle RR. Scuole speciali di Milano, recitata dall'Avvocato e Professore Angelo Anelli, l'anno 1809*, Milano, dalla stamperia reale, 1811, pp. 13-14.

<sup>26</sup> "...in tanta luce di leggi dal Codice Napoleone a tutti aperta e diffusa..." (A. Anelli, *Prolusione*, cit., p. 18).

<sup>27</sup> Ivi, pp. 19-20. Il ragionamento è ripreso anche successivamente: "E chi può, in vero, mai dire che il Codice Napoleone, quantunque illuminato dalle più chiare versioni, di pratica spiegazione non abbisogni? Conosce egli il rozzo popolo e quei vocaboli tecnici del diritto, e quegli astrusi e complicati suoi canoni che abbracciano infinite massime, che contemplano innumerevoli casi e fanno luogo a mille e mille eccezioni?" (Ivi, p. 35). In storiografia v. F. Arato, *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Torino 2015, pp. 134-135.

<sup>28</sup> A. Anelli, *Prolusione per la cattedra d'eloquenza pratica legale*, cit., p. 34.

<sup>29</sup> Ivi, p. 36.

<sup>30</sup> *Regolamento per gli studi pratici legali*, art. 19, edito in S. Parini Vincenti, *Studi sul "praticantato" in età*

riforma, vede integrata la duplice anima dell'avvocatura, studio teorico e attività pratica<sup>31</sup>.

All'entusiasmo per l'iniziativa seguono, peraltro, non poche difficoltà esecutive, a cominciare dalla scarsa presenza di studenti alle lezioni, forse causata dalla modesta pubblicità data, nel Regno italico, all'esperimento educativo. Ciononostante, la legge sull'avvocatura del 9 agosto 1811<sup>32</sup> attribuisce, almeno in astratto, un ruolo centrale alla Scuola nella formazione del futuro ceto forense<sup>33</sup>.

Il periodo applicativo è inevitabilmente breve: la Scuola di eloquenza pratica legale viene, infatti, soppressa nel 1817 per volontà degli Austriaci, più interessati alla creazione di efficienti 'bravi funzionari'<sup>34</sup>, per i quali l'unico canale didattico previsto è quello della Facoltà Legale.

L'epopea napoleonica, tanto intensa anche nel campo dell'insegnamento giuridico, è ormai definitivamente tramontata e, con l'avvento dell'aquila bicipite a capo del neonato Regno Lombardo-Veneto, si apre, anche per gli avvocati, una nuova stagione, improntata, com'è noto, a particolare severità e rigore<sup>35</sup>.

La disciplina dell'avvocatura è ora contenuta nel *Regolamento generale del processo civile* del 1815 (capitolo XXXIX, §§ 527-551)<sup>36</sup>, integrato da una cospicua serie di circolari<sup>37</sup>: l'implicita abolizione del collegio dei patrocinatori del Regno d'Italia riporta la professione entro un contesto di natura pubblicistica, in seno alla vigilanza dei giudici sancita nella Lombardia austriaca di Giuseppe II. L'asettica normativa, tutta tesa a porre limiti all'azione forense, soffocata dal massiccio controllo statale, nulla dice sulle 'attitudini' dell'avvocato, né tantomeno richiama gli esercizi di eloquenza.

Le Sovrane Risoluzioni del 7 agosto 1818 e del 21 settembre 1819 perseguono gli stessi obiettivi: imponendo il numero chiuso, cancellano gli ultimi aneliti di libertà e la

---

*moderna*, cit., p. 189.

<sup>31</sup> S. Parini Vincenti, *Studi sul "praticantato" in età moderna*, cit., p. 161.

<sup>32</sup> *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, parte II, Milano, dalla Stamperia Reale, 1811, pp. 813-829, *Decreto portante il regolamento sulla disciplina degli avvocati*, n. 198, 9 agosto 1811, in particolare art. 25, p. 819.

<sup>33</sup> S. Parini Vincenti, *Studi sul "praticantato" in età moderna*, cit., pp. 169-176. Cfr., inoltre, F. Sofia, *Le professioni prima delle "libere professioni": gli ordinamenti dell'età napoleonica*, in M.L. Betri e A. Pastore (curr.), *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bologna 1997, pp. 69-80.

<sup>34</sup> A.A. Cassi, *Il "bravo funzionario" absburgico tra Absolutismus e Aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano 1999.

<sup>35</sup> Tra le fonti ottocentesche attraverso le quali è possibile ricostruire la disciplina della professione forense nel Regno Lombardo-Veneto si fa riferimento, senza pretesa di completezza, a G. De Scheidlein, *Analisi della processura civile austriaca ovvero chiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it., Milano, per Giovanni Silvestri, 1816; G.N. Giordani, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, Tipografia di Commercio, 1833.

<sup>36</sup> *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815. Si veda, inoltre, la recente edizione *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto 1815*, Milano 2003 con l'Introduzione di Michele Taruffo. Cfr., in storiografia, M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980, pp. 70-73; V. Belloni, *L'avvocatura lombarda nell'età della Restaurazione. Un ceto in assoluto declino?*, Milano 2012, pp. 26-51.

<sup>37</sup> R. Bianchi Riva, *La disciplina degli avvocati nelle "normali" dell'amministrazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti-C. Valsecchi (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2011, pp. 547-575.

parvenza di una, seppur labile, forma di autoregolamentazione del ceto forense<sup>38</sup>. Com'è stato efficacemente affermato, "l'avvocato nel Lombardo-Veneto più che assistere il cliente, assiste lo Stato", poiché "è il governo a gestire diritti, doveri e deontologia"<sup>39</sup>.

Peraltro, nonostante le incertezze e le resistenze che avevano caratterizzato il periodo del dominio francese, il cambiamento di impostazione si è ormai radicato nella coscienza sociale, destinato a sopravvivere durante l'età della Restaurazione. Alle prese con la vigenza del testo dell'ABGB<sup>40</sup>, le cui norme dai contorni talvolta indefiniti risultano, a detta di alcuni professionisti, fonte di arbitrio giudiziario<sup>41</sup>, gli avvocati continuano a ricorrere alla dottrina francese, rappresentata soprattutto dagli esponenti dell'*École de l'Exégèse*<sup>42</sup>.

Non mancano, tuttavia, giuristi fedeli alla monarchia asburgica<sup>43</sup> ed entusiasti

<sup>38</sup> Si veda, in merito, la Circolare del 25 gennaio 1820, emessa dall'I.R. Tribunale d'Appello generale veneto, pubblicata in *Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia Collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale e di diritto pubblico aggiuntevi le Sovrane Patenti, Risoluzioni auliche, Encicliche, Editti e Decreti relativi all'amministrazione giudiziaria, non che le Notizie sulle legislazioni in corso negli Stati circonvicini...*, VIII, Parte II, Milano, Gio. Giuseppe Destefanis, 1817-1833, pp. 38-42.

<sup>39</sup> S. Parini Vincenti, *Ad auxilium vocatus. Studi sul "praticantato" da Napoleone alla legge professionale del 1874*, cit., p. 78.

<sup>40</sup> M.R. Di Simone, *L'introduzione del codice civile austriaco in Italia. Aspetti e momenti*, in *Scintillae Iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, II, Milano 1994, pp. 1015-1038, ora in Ead., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano 2006, pp. 159-183; Ead., *Das ABGB in Italien*, in *Österreichisches Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Eine europäische Privatrechtskodifikation*, LVII (2010), pp. 291-317; M.G. di Renzo Villata, *Tra bravi zelanti 'artigiani del diritto' al lavoro. L'introduzione dell'ABGB nel Lombardo-Veneto, con particolare riguardo alla Lombardia*, in P. Caroni e R. Ferrante (curr.), *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in vigore dell'ABGB (1812-2012)*, Atti del convegno internazionale (Trieste, 25-27 ottobre 2012), Torino 2015, pp. 133-190; Ead., *L'application de l'ABGB dans le Royaume Lombard-Vénitien: premières issues d'une recherche*, in *Journées de la Société Internationale d'Histoire de Droit*, Salzburg, in corso di stampa.

<sup>41</sup> C. Danusso, *La giustizia civile nel Lombardo-Veneto: analisi e proposte dell'avvocato Luigi Fantoni di Rovetta*, in C. Danusso e C. Storti Storchi (curr.), *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, Milano 2006, pp. 1-74.

<sup>42</sup> Cfr. C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979, in particolare pp. 147-188; A. Cavanna, *L'influence juridique française en Italie au XIX<sup>e</sup> siècle*, in "Revue d'histoire des Facultés de Droit et de la Science juridique", XV (1994), pp. 96-108; R. Ferrante, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano 2002; Id., *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2011; Id., *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino 2015. Sull'importante attività di traduzione di opere francesi, prima imposta da Napoleone e poi proseguita durante la Restaurazione, si veda, in particolare, M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, I, *Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli 1987.

<sup>43</sup> Si pensi alla vicenda di Antonio Salvotti, che pure criticò lucidamente alcuni elementi del sistema austriaco. Cfr., in merito, A. Luzio, *Antonio Salvotti e i processi del Ventuno*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1901; G. Solitro, *Il processo bresciano nelle relazioni e conclusioni dell'inquirente Antonio Salvotti*, in *I cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario dei loro processi*, Brescia, Scuola tipografica Istituto Figli di Maria Immacolata, 1924, p. 49-174. Si veda, inoltre, A.A. Cassi, *Negare l'evidenza e aver salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei processi contro la carbonera bresciana*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., pp. 317-337, specialmente p. 323, nt. 23; L. Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione nella giurisprudenza del tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano 2008, in particolare p. 13, nt. 32.



dell'ABGB<sup>44</sup>, così come emergono personalità forti e originali che, lungi dal costituire un *milieu* culturale privo di spessore e omologato all'Esegesi, si fanno protagonisti della civilistica lombarda dell'età della Restaurazione<sup>45</sup>.

Con il rientro degli Asburgo e il brusco avvicinarsi di due codici assai diversi tra loro, il diritto giustiniano e le sue elaborazioni dottrinali tornano a rappresentare, almeno in parte, la tradizionale ancora di salvezza per l'avvocato e il cardine della formazione giuridica di questi decenni: nel generale riordino della Facoltà Legale, operato dal governo austriaco nel 1817, il diritto romano è nuovamente autonoma materia di insegnamento, riguadagnando parte dell'antica centralità<sup>46</sup>.

Nella difficile convivenza tra innovazione e tradizione, che caratterizza tutta l'età risorgimentale, il ceto forense appare in bilico tra la visione ereditata dal passato e il moderno ruolo, che si va delineando per il giurista, all'interno di un sistema non più giurisprudenziale. Il coevo ambiente dottrinale si dibatte tra entusiasmo e diffidenza verso i recenti cambiamenti, più incline a conciliare il passato e il presente piuttosto che ad affrontare le sfide portate dai nuovi testi, con un approccio eminentemente pratico che mira a facilitare gli operatori del diritto nei loro compiti professionali<sup>47</sup>.

L'aspirazione ad una compagine statale che tuteli l'indipendenza della categoria è particolarmente viva nei professionisti lombardi, costretti ad operare entro le maglie di una legislazione fortemente riduttiva della loro autonomia<sup>48</sup>, sottoposti alla rigida sorveglianza della magistratura e al costante controllo del potere politico che, tramite zelanti organi di polizia, svolge indagini segrete sugli individui sospettati di attività antiaustriaca<sup>49</sup>.

L'uso dell'eloquenza forense è ridotto ai minimi termini: la disciplina, contenuta nel *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto*, limita anche la stessa attività difensiva del legale, ormai coincidente con la semplice trascrizione di fatti e

---

<sup>44</sup> Il giurista vicentino Giovanni Maria Negri fu tra i primi a salutare l'avvento del codice civile austriaco con un volume, edito nel 1815, intitolato *Dei difetti del Codice Civile Italiano che porta il titolo di Codice Napoleone e dei pregi del Codice Civile Austriaco*. Cfr. M.R. Di Simone, *L'introduzione del codice civile austriaco in Italia*, cit., pp. 1022-1029; R. Ferrante, *Un ruolo per l'interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., pp. 339-363, specialmente p. 349; C. Valsecchi, *L'avvocatura veneta tra diritto comune e codici: il caso del vicentino Giovanni Maria Negri*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 521-624.

<sup>45</sup> Cfr. E. D'Amico, *Agostino Reale e la civilistica lombarda nell'età della Restaurazione*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, pp. 773-818. Sul versante penalistico v. P. Rondini, *La dottrina penalistica nel Regno Lombardo-Veneto*, in S. Vinciguerra (cur.), *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, Padova 1997, pp. LXXVII-XCIV.

<sup>46</sup> Titolare della cattedra di Diritto romano dal 1819 al 1847 è Ignazio Beretta (E. D'Amico, *ABGB e diritto romano nelle lezioni pavesi di Ignazio Beretta*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, cit., pp. 257-282).

<sup>47</sup> Sui caratteri del ceto forense nel panorama italiano durante l'età della Restaurazione v. S. Parini Vincenti, *Ad auxilium vocatus. Studi sul "praticantato" da Napoleone alla legge professionale del 1874*, cit., pp. 74-110.

<sup>48</sup> Per un quadro generale del professionismo nella Restaurazione v. M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *La grande storia di Milano dall'età dei Comuni all'Unità d'Italia*, IV, Torino 2010, 149-157.

<sup>49</sup> C. Storti, *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., pp. 352-399, altresì in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 271-321; V. Belloni, *Professione forense e controllo politico nel Lombardo-Veneto*, in "Archivio storico lombardo", CXXXVI (2010), pp. 97-143.

norme<sup>50</sup>.

Sono quindi facilmente intuibili le ragioni per cui non pochi aderirono con entusiasmo ai moti risorgimentali, imperdibile occasione per liberarsi del giogo straniero e avanzare una serie di rivendicazioni, sociali e professionali.

Con l'unificazione nazionale, alla cui realizzazione gli avvocati parteciparono in modo rilevante come numerosi studi hanno messo in luce<sup>51</sup>, le professioni giuridiche affermano finalmente il proprio *status* e, di conseguenza, accrescono il loro prestigio sociale<sup>52</sup>. All'interno delle nuove istituzioni gli uomini di legge intervengono, più spesso che in altre realtà europee, nei meccanismi di elaborazione, trasmissione e controllo del sapere giuridico, come professori di diritto nelle università e come magistrati di alto livello, coinvolti a pieno titolo nell'attività legislativa parlamentare, ove contribuiscono a formare le concezioni giuridiche del tempo.

L'avvocato è, nella ricostruzione di Pasquale Beneduce, in primo luogo uomo pubblico in quanto 'giurista parlante', la cui facondia costituisce condizione essenziale per la sua stessa esistenza<sup>53</sup>. E, in quanto tale, nel processo di edificazione del ceto borghese post-unitario, al quale i forensi diedero un apporto fondamentale grazie alla propria 'versatilità'<sup>54</sup>, riesce a creare collegamenti sempre più solidi con l'amministrazione dello Stato<sup>55</sup>. Essere il primo e fondamentale intermediario tra lo Stato e la società civile lo rende un perfetto notabile, elemento centrale nell'opera di mediazione

<sup>50</sup> Cfr. A. Amati, *Manuale e formulario teorico-pratico generale di tutti gli atti in causa ed in esecuzione*, Milano, Da Placido Maria Visaj, 1848. Volgendo lo sguardo al resto della penisola, le discussioni sull'oratoria legale, che in contesti meno rigidi rispetto a quello lombardo sono assai animate, si intrecciano, in questi decenni cruciali alla vigilia dell'unificazione, con la questione, tutta italiana, della lingua: lungo questa traiettoria si muove l'avvocato toscano Lorenzo Collini con le sue *Orazioni civili e criminali* (1824): *Orazioni civili e criminali dell'avvocato Lorenzo Collini fiorentino, con aggiunta di opuscoli del medesimo autore*, Firenze, 1824, sulle quali cfr., in storiografia, F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006, pp. 60-71; Ead., *La memoria di Pietro Leopoldo e la parola dell'avvocato nella Toscana del primo Ottocento*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Soveria Mannelli 2008, pp. 563-611.

<sup>51</sup> A titolo esemplificativo, oltre al volume collettaneo S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna 2011, v. R. Bianchi Riva, *Professione forense e impegno politico a Como fra Restaurazione e Unità: l'avvocato Romualdo Caprani (1817-1875)*, in *Figure del foro lombardo*, cit., pp. 107-151; Ead., *Avvocatura e associazionismo a Como nell'unificazione italiana*, in C. Biraghi, (cur.), *Fonti per la storia del territorio varesino e comense*, II, *Età Contemporanea (secoli XIX-XX)*, Varese 2013, pp. 39-53; M. Rosboch, *Gli avvocati nelle spedizioni garibaldine: fra impegno militare e responsabilità politico-istituzionali*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXXVIII (2015), pp. 365-383.

<sup>52</sup> Per un quadro generale v. H. Siegrist, *Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica*, in "Polis", VIII (1994), pp. 223-243. Relativamente all'avvocatura lombarda cfr. C. Danusso, *L'organizzazione giudiziaria e la professione forense in Lombardia all'indomani dell'Unità: problemi e proposte (1860-1862)*, in *Problemi giuridici dell'Unità italiana*, Atti del Convegno (Como, 31 marzo 2011), Milano 2013, pp. 103-145.

<sup>53</sup> P. Beneduce, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna 1996, in particolare p. 111.

<sup>54</sup> G. Montroni, *La società italiana dall'unificazione alla Grande Guerra*, Roma-Bari 2007, pp. 91-98.

<sup>55</sup> Sui rapporti tra ceto forense e politica nel periodo considerato cfr. L. Musella, *Fra allievi, clienti ed elettori: gli avvocati e la politica a Napoli in età liberale*, in A. Mazzacane e C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994, pp. 389-404; A. Meniconi, *La storia degli avvocati: primi bilanci e prospettive di ricerca*, in "Le Carte e la Storia", II (2004), pp. 57-69, specialmente pp. 60-62 e bibliografia ivi citata.

e nello scambio politico<sup>56</sup>. Una delle attività principali dell'avvocato di questo periodo è proprio la costruzione di solide reti relazionali, in grado di procurargli posizioni di rappresentanza nelle amministrazioni locali. Il ruolo istituzionale gli fornisce, infatti, oltre al prestigio personale, un'ampia gamma di strumenti per la tutela degli interessi dei propri clienti<sup>57</sup>.

È tratto costante della storia dell'avvocatura ottocentesca la vivace dialettica instauratasi, a livello europeo, tra ceti forensi, imbrigliato in una regolamentazione statale a tratti sempre più assorbente, e pubblici poteri, tesi a limitare progressivamente l'autonomia professionale<sup>58</sup>. In altre parole, possiamo dire che, in Italia come in altre parti d'Europa, l'avvocatura “fu travolta dall'ondata di potenziamento dello stato burocratico centralizzato”<sup>59</sup>. Con le riforme del sistema di formazione e di abilitazione professionale, lo Stato finisce per regolamentare e controllare l'attività della categoria come mai era successo in passato.

La necessità di realizzare l'unificazione giuridica, dopo quella politica, spinge la nuova classe dirigente sulla via di una riforma complessiva dell'avvocatura, verso l'emanazione di una legge che renda uniformi le tradizioni locali vigenti negli Stati preunitari.

L'iter della legge 8 giugno 1874 n. 1938, la prima legge professionale del Regno d'Italia<sup>60</sup>, è lungo e travagliato, fortemente condizionato dall'opinione pubblica<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> Se la categoria aveva rappresentato l'ossatura della classe politica liberale, durante il ventennio il binomio avvocato-politico comincia inesorabilmente a declinare: la funzione di mediazione politica, propria dell'avvocato liberale, si pone, infatti, in contrasto con l'essenza autoritaria del regime. Alcune figure continuano, tuttavia, a incarnare il vecchio modello dell'avvocato-parlamentare. Una corposa analisi della problematica in A. Meniconi, *La “maschia avvocatura”. Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna 2006, pp. 79-103.

<sup>57</sup> Tuttavia, verso la fine del XIX secolo la tendenza pare invertirsi e la stagione dorata dei protagonisti del foro, abili politici dalla brillante oratoria finisce per oscurarsi: una parte degli avvocati lamenta una certa perdita di prestigio ed un peggioramento delle condizioni economiche, tendenza che pare accentuarsi durante gli anni del primo conflitto mondiale, a differenza di medici e ingegneri (H. Siegrist, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*, in “Meridiana”, XIV (1992), pp. 145-181). Sulla “riconversione” delle professioni giuridiche cfr. V. Olgiati, *Avvocati e notai tra professionalismo e mutamento sociale*, in W. Tousijn (cur.), *Le libere professioni in Italia*, Bologna 1987, pp. 87-128, altresì in V. Olgiati, *Saggi sull'avvocatura. L'avvocato italiano tra diritto, potere e società*, Milano 1990, pp. 1-45.

<sup>58</sup> M. Malatesta, *L'avvocatura europea tra autonomia e regolazione statale (XIX-XX secolo)*, in “Società e storia”, CVIII (2005), pp. 319-351. Per un inquadramento generale della categoria professionale italiana in questo periodo v. M. Santoro, *Le trasformazioni del campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in *Storia d'Italia, Annali*, X, M. Malatesta (cur.), *I professionisti*, Torino 1996, pp. 79-144; M. Soresina, *Professioni e liberi professionisti in Italia. Dall'Unità alla Repubblica*, Firenze 2003, pp. 56-107.

<sup>59</sup> H. Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, in J. Kocka (cur.), *Borghesie europee dell'Ottocento*, trad. it., Venezia 1989, pp. 357-389, in particolare p. 359. In merito al poderoso studio di Hannes Siegrist sulle professioni legali v. N. Antonacci, *Avvocati. Tra borghesia e libera professione*, in “Rivista storica italiana”, CXI, 1 (1999), pp. 265-279.

<sup>60</sup> A. Bianchi, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2° e del regolamento 26 luglio 1874, n. 2012*, in *Raccolta delle leggi speciali e convenzioni internazionali del Regno d'Italia*, vol. II, serie VI, Torino, Utet, 1886.

<sup>61</sup> Tra le principali novità introdotte rispetto alla disciplina previgente vi è la costituzione degli Ordini professionali, dotati di una certa autonomia, che si esplica nell'esercizio del potere disciplinare sui

Sebbene tale provvedimento, in cui si manifesta lo “statalismo liberale” posto a fondamento del Regno<sup>62</sup>, intenda proporre un modello professionale nazionale e unitario, le differenze locali nel modo di intendere e di esercitare la professione perdurano, anche marcatamente, durante il Novecento.

Sul piano dottrinale, mentre comincia a serpeggiare un’aria di decadenza nell’università italiana di fine Ottocento, denunciata da autorevoli studiosi del tempo<sup>63</sup>, prende avvio quella che è stata definita una specie di “rivoluzione copernicana” del civilista italiano che, a partire dagli anni Ottanta, comincia a subire sempre più il fascino e l’influenza della cultura giuridica tedesca, in particolare dei suoi manuali di Pandette<sup>64</sup>.

Nonostante le trasformazioni interne ed esterne all’avvocatura, l’oratoria resta, in questo periodo, una delle più importanti caratteristiche della professione forense tanto che, alla fine del XIX secolo, Biagio Brugi, nella prefazione alla sua *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali*, associa al tecnicismo del giureconsulto esperto la precisione del linguaggio e la necessaria abilità dialettica<sup>65</sup>.

Con l’avvento del fascismo il controllo statale sui corpi professionali, inseriti nel sistema corporativo, conosce una decisa accentuazione, così come si amplifica la componente pubblica della professione, già presente nella legge forense del 1874. Attraverso varie tappe successive, tra gli anni Venti e Trenta, la fascistizzazione dell’avvocatura prosegue rapidamente fino alla nuova legge professionale del 1933 (R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) che,

---

propri membri, sebbene limitato dall’intervento statale. È, infatti, la legge a regolare l’accesso alla professione, determinando i requisiti necessari, mentre il controllo circa la loro sussistenza è affidato all’Ordine, l’iscrizione all’albo del quale è *conditio sine qua non* per l’esercizio dell’avvocatura. Cfr. M. Malatesta, *Gli ordini professionali e la nazionalizzazione in Italia*, in M. Meriggi e P. Schiera (curr.), *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, Bologna 1993, pp. 165-180; Ead., *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell’Europa contemporanea*, Torino 2006, pp. 84-93; P. Alvazzi del Frate, *Sulle origini dell’ordine degli avvocati dall’Ancien Régime all’Italia liberale*, in “Panorami, riflessi, discussioni e proposte sul diritto e l’amministrazione”, VI (1994), pp. 17-31; F. Sofia, *All’ombra dello Stato: i professionisti nella storia d’Italia*, in “Le carte e la storia”, II (1996), pp. 39-43. Sul concetto di autonomia dell’Ordine degli avvocati S. Satta, *Avvocato e procuratore*, in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano 1959, pp. 649-659, p. 655.

<sup>62</sup> M. Soresina, *Professioni e liberi professionisti in Italia*, cit., p. 56.

<sup>63</sup> Si pensi, in particolare, a T. Martello, *La decadenza dell’Università italiana*, Bologna 1890, più volte citato da Pietro Vaccari nell’orazione letta all’Università di Pavia il 15 novembre 1927, sulla quale v. M. Lucchesi, *Un grande laboratorio per la scienza o una scuola per la professione? L’Università italiana nel tempo presente di Pietro Vaccari (1927)*, in “Historia et ius”, V (2014), paper 9, consultabile in versione digitale sul sito [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu). Per il periodo precedente v. L. Moscati, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 277-321.

<sup>64</sup> P. Grossi, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano 2002, pp. 15-23. Sulla traduzione italiana del capolavoro del pandettismo tedesco, l’opera di Windscheid, si veda il recente F. Furfaro, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016. Più in generale, si veda l’ampia analisi di S. Solimano, *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in P. Alvazzi del Frate-M. Cavina-R. Ferrante-N. Sarti-S. Solimano-G. Speciale-E. Tavilla, *Tempi del diritto. Età medioevale, moderna, contemporanea*, Torino 2016, pp. 319-387.

<sup>65</sup> B. Brugi, *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali. Metodo di ricerca e metodo deduttivo*, Firenze, G. Barbera, 1891, pp. 68-78.

emanata ormai in pieno regime totalitario, riduce ulteriormente l'autonomia della categoria<sup>66</sup>. La legislazione fascista tenta di trasformare l'avvocato nell'interprete di una cultura, non più assimilabile alla vecchia tradizione liberale, espressione dei valori del regime, obiettivo perseguito non soltanto con la riforma 'corporativa' delle professioni legali (1926), ma pure attraverso il codice di procedura penale del 1930<sup>67</sup>.

Durante gli anni del fascismo l'oratoria forense attraversa una fase del tutto peculiare: se, da un lato, continua a rappresentare il tratto distintivo del legale, dall'altro la dittatura impone un cambiamento di prospettiva in accordo con il ruolo 'ausiliario', rispetto ai fini superiori della giustizia, che lo Stato attribuisce all'avvocato. In quest'ottica la retorica forense, ora dalle forme lineari e concrete, deve fungere da cassa di risonanza della retorica del regime, secondo l'indirizzo che Mussolini impartisce chiaramente nel suo discorso del 28 maggio 1935<sup>68</sup>. In un momento in cui la funzione stessa dell'avvocato viene messa in discussione, fioccano i dibattiti sulle nuove forme oratorie<sup>69</sup>.

Istanze fasciste a parte, non pochi sollecitarono il necessario adeguamento dell'oratoria forense ai tempi nuovi, indispensabile fattore di modernizzazione della professione. Merita di essere menzionata, a questo proposito, la suggestiva proposta di Piero Calamandrei<sup>70</sup> per un'oratoria essenziale: "Difendi le cause con zelo; ma non esagerare. La troppa dottrina, l'eccezionale sfoggio di citazioni di autori, il raffinato virtuosismo dialettico stancano il giudice... Per vincer le cause, bisogna portare argomenti mediocri e semplici: che offrano al giudice la facile strada della minor resistenza"<sup>71</sup>. L'avvocato, "prezioso cooperatore del giudice perchè lavora in vece sua

<sup>66</sup> La legge professionale del 1933, che introduce un esame di abilitazione decisamente più selettivo del precedente, manifesta la sua impronta autoritaria soprattutto nella modificazione del principio, presente nella legge del 1874, secondo il quale le opinioni politiche di un membro dell'ordine non sono oggetto di provvedimento disciplinare. Sul punto si veda, in particolare, M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 84-93. Un quadro dell'avvocatura in epoca fascista è efficacemente delineato in A. Meniconi, *La "maschia avvocatura"*, cit. Si veda, altresì, V. Olgiati, *Il diritto "in movimento" e l'atteggiamento degli operatori del diritto durante il fascismo*, in Id., *Saggi sull'avvocatura*, cit., pp. 47-93; F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002, pp. 385-552.

<sup>67</sup> Cfr. M.N. Miletta, *Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale italiano del 1930*, in "Acta Histriae", XVI (2008), pp. 619-636. Ma si veda pure M.N. Miletta (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006), Milano 2006.

<sup>68</sup> Il testo del discorso è riportato in L.E. Gianturco, *Gli avvocati colonne del regime*, Napoli, La Toga, 1937, nonché in A. Vecchini, *La missione dell'avvocato nuovo*, Urbino, R. Istituto d'arte per la decorazione e illustrazione del libro, 1940. Stralci sono riportati in A. Meniconi, *La "maschia avvocatura"*, cit., pp. 273-274.

<sup>69</sup> Cfr. S. Vinci, *Una regola per i Paglietta: l'esercizio della professione forense durante il fascismo*, in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto", I, n. 2 (2008), pp. 525-546, specialmente pp. 538-546; S. Vinci (cur.), *Alessandro Criscuolo. Un avvocato tra età liberale e fascismo con un'antologia di scritti editi ed inediti*, Napoli 2013, pp. 57-63.

<sup>70</sup> Sul giurista fiorentino, protagonista del Novecento giuridico che ha contribuito a fondare la Repubblica nata dall'antifascismo, v. da ultimo B. Sordi, *Calamandrei, Piero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 377-381 e bibliografia ivi citata. Per quanto concerne la sua amplissima produzione ci si limita qui a citare, da ultimo, *Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere giudiziario. Relazioni e interventi all'Assemblea costituente. Con i contributi di Paolo Grossi, Enzo Cheli, Guido Alpa*, Genova 2016.

<sup>71</sup> P. Calamandrei, *Della cosiddetta oratoria forense*, in Id., *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, introduzione di P. Barile, Milano 2006, [riproduzione integrale della quarta edizione, apparsa nel 1959], pp. 69-104,

a raccogliere i materiali di lite, a tradurre in linguaggio tecnico le frammentarie e slegate affermazioni della parte<sup>72</sup>, non fa che provocare la sua indifferenza – se non addirittura la sua ostilità – costruendo le sue perorazioni, sia civili che penali, sugli artifici retorici e i toni forzati: “l’arringa defensionale, per essere veramente utile, dovrebbe essere non un monologo filato, ma un vivace dialogo col giudice, che è il vero interlocutore<sup>73</sup>”.

Non resta che chiedersi se al suggerimento del grande giurista fiorentino, che raccomandava di interpretare la professione con uno spirito più consono all’incalzante modernizzazione, sia seguito un cambiamento effettivo dei moduli espressivi dei professionisti del foro.

### 3. L’eloquenza nei ‘galatei’ forensi

Il ritorno di interesse per le arti retoriche è tratto tipico dell’età napoleonica, in cui si afferma l’idea che il consenso non derivi dalla semplice notizia della verità, ma debba essere costruito attraverso un lavoro tecnicamente qualificato. Tale progressiva consapevolezza legittima, in buona sostanza, un’operazione di ‘manipolazione’ ideologica, idonea ad “avezzar le menti degl’Italiani a pensar nobilmente, condurle, quasi senza che se ne avvedano, alle idee che la loro nuova sorte richiede, e far divenire cittadini di uno Stato coloro i quali sono nati abitanti di una provincia o di paesi anche più umili di una provincia<sup>74</sup>”.

Al disinteresse mostrato nei confronti dell’eloquenza da parte delle autorità asburgiche ‘restaurate’ nei territori lombardi, si contrappone la forza civile dell’eloquenza legale che, come alcuni studi hanno messo in luce, fu particolarmente viva tra il 1848 e il 1860, veemente espressione dell’“ufficio pubblico, culturale e civile” svolto dall’avvocato nei processi in difesa dei patrioti italiani<sup>75</sup>.

Come si è detto in apertura, è soprattutto nel campo penale che l’avvocato italiano di fine Ottocento perfeziona l’arte oratoria al fine di convincere la giuria e influenzare l’opinione pubblica<sup>76</sup>, come ricorda, non senza biasimo, Giosuè Carducci nei versi

---

in particolare p. 102.

<sup>72</sup> P. Calamandrei, *L’avvocatura e la riforma del processo civile*, in “Studi senesi”, XXXV, fasc. 3-4, 1920, pp. 165-229, altresì in Id., *Opere giuridiche*, M. Cappelletti (cur.), II, Napoli 1966, pp. 12-60, in particolare p. 34.

<sup>73</sup> P. Calamandrei, *Della cosiddetta oratoria forense*, cit., p. 77.

<sup>74</sup> V. Cuoco, *Programma del “Giornale italiano”*, in Id., *Pagine giornalistiche*, F. Tessitore (cur.), Roma-Bari 2011, pp. 5-12, specialmente p. 6, sul quale si veda il volume collettaneo L. Biscardi e A. De Francesco (curr.), *Vincenzo Cuoco nella cultura di due secoli*, Atti del convegno internazionale (Campobasso, 20-22 gennaio 2000), Roma-Bari 2002. Cfr., altresì, D. Tongiorgi, *L’eloquenza in cattedra. La cultura letteraria nell’Università di Pavia dalle riforme teresiane alla Repubblica Italiana (1769-1805)*, Milano 1997.

<sup>75</sup> P. Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 179-180. Cfr. altresì P. Beneduce, *Cetacei, ceti. Talento e corpi al lavoro nel linguaggio degli ordini fra letterarietà e scienza*, in *Corpi e professioni tra passato e futuro*, cit., pp. 39-58.

<sup>76</sup> Cfr. G. Cosentino, *Intorno a diversi pregi dell’eloquenza e specialmente sull’utilità della declamazione nel foro criminale. Prolusione*, Napoli, R. Marotta e Vanspandoch, 1830; C.I.A. Mittermayer, *Guida all’arte della difesa criminale nel processo penale tedesco e nel processo pubblico ed orale con riguardo alle difese tenute davanti ai giurati*, versione italiana a cura di C.F. Gabba, Milano e Verona, Stabilimento Civelli Giuseppe, 1858; S. Campani, *La difesa penale in Italia. Studii teorici e pratici*, 2 voll., Bologna, Nicola Zanichelli, 1879-1880; M. Garçon, *Sull’oratoria forense*, prefazione di A. Altavilla, traduzione di G. Crescenzi, Milano 1957. Si

intitolati “A proposito del processo Fadda” (1879), descrivendo la ‘teatralizzazione’ forense con parole di scherno<sup>77</sup>. Effettivamente, soprattutto nei centri minori, il processo penale viene vissuto dalla comunità locale come immane evento sociale che scuote gli animi di una “moltitudine avida di commozioni”<sup>78</sup>, quasi si trattasse di una rappresentazione teatrale<sup>79</sup>.

È in questo periodo che l’eloquenza forense comincia ad essere considerata una vera e propria scienza<sup>80</sup>, enfatizzata dai periodici giuridici dell’epoca<sup>81</sup> e dai cosiddetti ‘galatei’ per avvocati, una produzione letteraria che, nel corso del XIX secolo, ha mutato più volte stile, toni e contenuti, adattandosi a un quadro professionale in continua evoluzione, pur mantenendo alcune caratteristiche di fondo<sup>82</sup>.

Il genere letterario dei galatei forensi – ma considerazioni analoghe valgono, ad esempio, per la professione medica – si diffonde soprattutto nel periodo tra la fine dell’antico regime e la Restaurazione, un’epoca, quella post-rivoluzionaria, alla continua ricerca di elementi di contatto tra il vecchio modello, ormai superato, e quello del nuovo stato di diritto, che si afferma all’indomani dell’unificazione. Sebbene ne siano state ravvisate le origini nei *Discours* del cancelliere Henri-François D’Aguesseau<sup>83</sup>, è in tale delicata congiuntura – dopo lo sgretolamento dell’aristocratica società per ceti d’*ancien régime* e prima della costituzione degli ordini professionali – che prende piede questo tipo di letteratura, tesa a enfatizzare la funzione sociale

---

veda, in storiografia, A. Fusco, *Arte oratoria e arte della difesa nelle arringhe dell’avvocato Federico Della Chiesa di Varese (1848-1920)*, in *Figure del foro lombardo*, cit., pp. 223-275; E. D’Amico, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. Colao, L. Lacchè e C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 265-290.

<sup>77</sup> *Poesie di Giosuè Carducci MDCCCL-MCM*, quinta edizione, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1906, *Giambi ed epodi*, II, *A proposito del processo Fadda*, n. XXIX, pp. 492-494. Cfr. T. Simpson, *Murder and Media in the New Rome. The Fadda Affair*, New York 2010.

<sup>78</sup> Così la definiva Giuseppe Zanardelli nei suoi celebri *Discorsi* sull’avvocatura, sui quali vedi *infra*. Cfr. G. Zanardelli, *L’avvocatura. Discorsi*, Firenze, G. Barbera Editore, 1879, p. 18.

<sup>79</sup> Cfr., a questo proposito, E. De Cristofaro, *Retorica forense e valori della comunità. Questioni d’onore in alcuni processi siciliani*, in F. Migliorino-G. Pace Gravina (curr.), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Bologna 2013, pp. 371-409.

<sup>80</sup> E. Vercesi-E. Santini (curr.), *L’eloquenza (dal XVII ai giorni nostri)*, II, *L’eloquenza politica accademica e forense in Italia (Dal 1815 ai giorni nostri)*, Milano 1938.

<sup>81</sup> Cfr. C. Storti Storchi, *Preparare in ogni modo alla pratica. Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di resistenza all’unificazione legislativa (1850-1865)*, in *Formare il giurista*, cit., pp. 459-495; Ead., *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, cit., pp. 352-399; M. Unia, *I periodici giuridici milanesi dal 1848 al 1946*, in *Avvocati a Milano*, cit., pp. 191-197. Sull’importanza dei periodici giuridici, utili strumenti di ricostruzione del pensiero giuridico coevo, si rinvia a P. Grossi (cur.), *La “cultura” delle riviste giuridiche italiane*, Atti del primo incontro di studio (Firenze, 15-16 aprile 1983), Milano 1984.

<sup>82</sup> Sebbene la denominazione di “galatei” per indicare trattati destinati a professionisti possa sembrare inappropriato, questi testi erano così chiamati perché, pur rivolgendosi a categorie ben definite, regolano attività di rilevanza sociale, sottolineando i necessari e stretti collegamenti tra avvocatura e società. Cfr. I. Botteri, *Tra “onore” e “utile”: il galateo del professionista*, in *Storia d’Italia, Annali*, X, *I professionisti*, cit., pp. 723-762; Ead., *Galateo e Galatei. La creanza e l’istituzione della società nella trattatistica italiana tra antico regime e stato liberale*, Roma 1999, specialmente pp. 245-319. Cfr. P. Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 243-290.

<sup>83</sup> P. Beneduce, *Altri codici. Sentimenti al lavoro nei galatei forensi. In appendice DISCORSI di Henri-François D’Aguesseau sull’arte del giudice e dell’avvocato*, Soveria Mannelli 2008.

dell'avvocatura, alla ricerca di nuove coordinate.

In questi veri e propri 'manuali di comportamento' del professionista togato, che dispensano suggerimenti sullo stile di vita privato e pubblico, i termini che maggiormente ricorrono sono "decoro" e "probità", a testimoniare l'obiettivo di fornire una precettistica di ordine morale in assenza di norme positive sul contegno da tenere nelle diverse circostanze, benchè si incontri di frequente anche il sostantivo "prudenza", la virtù pubblica per eccellenza in antico regime<sup>84</sup>.

Tra i più noti galatei della prima metà del XIX secolo possiamo ricordare il *Galateo dei causidici* di Bartolomeo Belli, pubblicato a Roma nel 1839, che auspica si facciano "tanti galatei di probità e civiltà applicata quante sono le professioni"<sup>85</sup>: tra le qualità fondamentali cui deve aspirare il causidico<sup>86</sup> dello Stato pontificio vi è l'"abilità", consistente non solo nella conoscenza delle leggi, ma anche nell'esercizio di un'eloquenza "in cui la solidità prevalga molto all'ornato"<sup>87</sup>.

Una precettistica del tutto simile si ritrova nel *Galateo degli avvocati* di Vincenzo Moreno<sup>88</sup>, edito nel 1843 ad uso dei professionisti del Regno delle Due Sicilie e destinato a grandi fortune, come dimostrano le numerose ristampe<sup>89</sup>. Con una serie di brevi raccomandazioni esortative, raccolte sotto titoli e capi, l'autore offre ai colleghi del tempo un ordinato prontuario dallo stile laconico, consegnando ai posteri una codificazione endogena degli antichi costumi forensi<sup>90</sup>. Sotto il titolo *Dell'aringare* i consigli rivolti agli avvocati hanno finalità eminentemente pratiche, invitando alla sobrietà nei ragionamenti e alla brevità ("Schiva gli esordi, e sii brevissimo negli epiloghi. A questi tempi nostri, e all'indole degli affari privati più non si addice quella partizione delle aringhe, che facevasi da' romani oratori"), pur distinguendo il campo

<sup>84</sup> I. Botteri, *Tra "onore" e "utile"*, cit., p. 745.

<sup>85</sup> B. Belli, *Galateo dei causidici*, Roma, Tip. Salviucci, 1839, p. 3. Cfr. O. Raggi, *Galateo dei causidici*, Roma tipografia Salviucci 1839, in "Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti", LXXXI, Roma, tipografia delle belle arti, 1839, pp. 367-369, che ne lodava la "facilità e chiarezza di stile" (p. 368).

<sup>86</sup> Sulla distinzione tra avvocato e causidico, quella figura professionale espressamente demandata a rappresentare il cliente, a istruire le cause e seguirne lo svolgimento in tribunale, alla fine dell'antico regime v. E. Pagano, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I causidici collegiati di Milano*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXXIV (2001), pp. 355-418. Per il periodo successivo si veda invece C. Cavagnari-E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, in *Il Digesto italiano*, IV, parte II, Torino 1893-1899, pp. 621-704. La voce *Avvocati e procuratori* di Camillo Cavagnari, magistrato, ed Emilio Caldara, avvocato e primo sindaco socialista di Milano, pubblicata per la prima volta nel quarto volume de *Il Digesto italiano*, offre un accurato quadro d'insieme della professione forense alla fine dell'Ottocento, preceduta da una corposa presentazione di carattere storico. A distanza di più di cento anni Guido Alpa ne ha curato la riedizione nell'ambito della collana "Storia dell'avvocatura in Italia" (C. Cavagnari-E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, edizione a cura di G. Alpa, Bologna 2004).

<sup>87</sup> B. Belli, *Galateo dei causidici*, cit., p. 14, p. 19, p. 30.

<sup>88</sup> F. Mastroberti, *Moreno, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1376-1377 e bibliografia ivi citata.

<sup>89</sup> La prima edizione fu stampata a Napoli nel 1843. Una seconda edizione, sempre napoletana, risale al 1938 con una prefazione di Domenico Galdi che lo definisce non più un galateo, bensì un testo di "ermeneutica professionale". L'edizione consultata, ben più recente, è: V. Moreno, *Galateo degli avvocati*, Introduzione a cura di F. Mastroberti, Taranto 2006. Su quest'opera v. P. Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 243-258.

<sup>90</sup> Cfr. F. Mastroberti, *Introduzione. Storia e costumi dell'avvocatura napoletana nel Galateo di Vincenzo Moreno*, in V. Moreno, *Galateo degli avvocati*, cit., p. XLIX.



civile da quello penale (“La brevità e la chiarezza sono virtù dell’eloquenza del foro civile, siccome la copia, e l’ardore nel foro penale”)<sup>91</sup>.

Successive edizioni toccano pure alla *Fisiologia dell’avvocato* di Pier Angelo Fiorentino, poeta e giurista napoletano che visse a lungo in Francia in stretta collaborazione con Alexandre Dumas<sup>92</sup>. L’opera, pubblicata per la prima volta a Napoli nel 1842, è una raccolta di schizzi e aneddoti, tra il serio e il faceto, sui vizi privati e le pubbliche virtù dell’avvocato ottocentesco, in cui l’eloquenza è descritta, con sapido umorismo, come quintessenza del penalista più che del civilista<sup>93</sup>.

Punto di riferimento comune all’opera di Moreno e di Fiorentino è senza dubbio il manuale teorico-pratico dell’avvocato francese André Marie Jean Jacques Dupin, di cui circolano, in Europa, diverse edizioni per il suo prestigio transnazionale. In questo caso l’obiettivo culturale sotteso è più ampio e complesso rispetto a quello dei cosiddetti galatei forensi, poiché ai suggerimenti di comportamento – soprattutto nello studio del diritto – si aggiungono una sintesi storica dell’avvocatura, una bibliografia selezionata per orientare i giovani nella scelta dei libri giuridici, un piano degli studi necessari all’avvocato, con un cenno anche all’uso dell’eloquenza<sup>94</sup>. Peraltro, come quella del Dupin, anche altre opere francesi dello stesso genere contengono indicazioni dettagliate sulla composizione della biblioteca del legale e, talvolta, si presentano come veri e propri trattati di legislazione e come corsi di retorica forense, ben più di molti galatei italiani che riguardano quasi esclusivamente il codice di comportamento – pubblico e privato – del buon avvocato<sup>95</sup>.

Se la stagione dei galatei sembra tramontare con l’unificazione italiana, in realtà anche numerosi testi successivi, che adottano denominazioni diverse, ripropongono la stessa matrice, stilistica e contenutistica, seppure con alcune distinzioni.

Inspirate a questo genere sono, senza dubbio, le celebri opere dell’avvocato veneziano Domenico Giuriati, curatore di una delle raccolte giurisprudenziali più

<sup>91</sup> “Dacchè gli affari sono cresciuti di numero...non si tollerano più le lunghe orazioni, alle quali manca tempo, e manca la voglia di udire: pertanto l’eloquenza del foro civile è negletta; nessuno oratore compiuto: e siccome i tempi fanno i vizi e le virtù, così eccellente oratore oggi di non è chi più dotto sia in eloquenza, più puro nei modi della favella, più animato nei suoi sermoni; ma chi più breve, più sobrio ragionatore, che più prestamente in somma persuada, sia piaggiando le opinioni volgari, sia adulando, sia anche cercando solo un pregio del dire, la brevità” (V. Moreno, *Galateo degli avvocati*, cit., capo VI, *Delle opere degli avvocati quanto ai tempi*, titolo III, *Dell’aringare*, pp. 109-113).

<sup>92</sup> G. Monsagrati, *Fiorentino, Pier Angelo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLVIII, Roma 1997, pp. 157-160.

<sup>93</sup> P.A. Fiorentino, *Fisiologia dell’avvocato*, Napoli, presso Gaetano Nobile, 1842, p. 97. Alla prima edizione, del 1842, ne seguirono altre, come quella romana del 1885, curata da Antonio Minervini, e quella napoletana del 1925, con l’introduzione di Ernesto Brangi.

<sup>94</sup> L’edizione consultata è la seguente: A.M.J.J. Dupin, *Profession d’avocat. Recueil de pièces concernant l’exercice de cette profession*, troisième édition, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, libraires, 1834, in particolare pp. 367-371. In storiografia cfr. G. Alpa, *La biblioteca dell’avvocato civilista nell’Ottocento*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, a. XXXI, n. 1, 2001, pp. 233-261, specialmente pp. 237-242, altresì in Id., *La nobiltà della professione forense. Tradizione ordinistica, mercato dei servizi legali, “funzioni pubbliche” nel diritto interno e nel diritto comunitario*, Bari 2004, pp. 39-70; Id., *L’avvocato. I nuovi volti della professione forense nell’età della globalizzazione*, Bologna 2005, pp. 35-41.

<sup>95</sup> Cfr. C. Petit, *Biblioteca, archivo, escribanía. Portrait del abogado Manuel Cortina*, in F. Migliorino e G. Pace Gravina (curr.), *Cultura e tecnica forense*, cit., pp. 85-152; Id., *Discurso sobre el discurso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la España liberal*, Madrid 2014, in particolare pp. 83-87.

importanti nella seconda metà dell'Ottocento<sup>96</sup>. Mi riferisco, in particolare, ad *Arte forense* (1878), in cui i dotti richiami a Cicerone si uniscono a consigli di taglio pratico, formando una piccola guida comportamentale di piacevole lettura<sup>97</sup>, e a *Come si fa l'avvocato* (1897), un ritratto a tutto tondo dell'universo dell'avvocato di fine Ottocento, che prende in esame gli aspetti salienti della professione, dal rapporto con i clienti a quello con i colleghi, agli onorari richiesti, all'esercizio della professione, in tribunale così come nello studio privato<sup>98</sup>. A questo proposito *Come si fa l'avvocato*, che ripropone la classica struttura del testo di galateo, suggerisce di separare abitazione e studio professionale, secondo il modello borghese dell'epoca: è opportuno, per guadagnare la massima visibilità, aprire lo studio in una zona centrale della città, allestendolo con sobrietà e senza alcuna insegna pubblicitaria tesa all'autopromozione professionale<sup>99</sup>. La medesima semplicità deve dimostrare, il buon avvocato, anche nello stile di vita e nel possesso di un sapere enciclopedico, da coltivare nel tempo libero senza eccessiva ostentazione<sup>100</sup>.

Non poche pagine sono dedicate alla composizione della biblioteca legale, necessaria per “togliersi d'impaccio, qualunque sia il frangente, per quanto difficile, o complicato, o improvviso”<sup>101</sup>, che dev'essere assai varia: accanto ai veri e propri ‘ferri del mestiere’ (leggi e collezioni di sentenze), devono trovare adeguata collocazione anche i testi di storia del diritto – il buon avvocato non può ‘maneggiare’ opportunamente il diritto di oggi senza conoscerne le origini – e le raccolte delle arringhe più celebri. Poiché “l'arte del dire è la più difficile di tutte”<sup>102</sup>, non possono mancare, nella biblioteca dell'avvocato accorto, gli antichi insegnamenti di Demostene e Cicerone e le orazioni, ben più recenti, del toscano Collini, del lombardo Marocco, così come le arringhe di avvocati illustri raccolte da Oscar Pio<sup>103</sup>.

Un conto però è la conoscenza teorica e un conto la preparazione pratica dell'arringa, aspetto sul quale Giuriati si sofferma lungamente, offrendo un valido e concreto *vademecum* sul modo di arringare e le cautele da adottare.

<sup>96</sup> Domenico Giuriati, nato nel 1829 a Venezia ed esule nel 1848 a Torino, ove conseguì la laurea e svolse poi l'attività di avvocato, diresse la “Gazzetta dei giuristi” (1854-1861) e la “Giurisprudenza italiana” (1864-1873). Tra le sue opere più importanti si ricordano *Arte forense* (Torino 1878), *Memorie di un vecchio avvocato* (Milano 1888), *Gli errori giudiziari* (Milano 1893) e *Come si fa l'avvocato* (Livorno 1897), in cui l'eloquenza forense è analizzata da ogni prospettiva. Su questa figura cfr. G. Monsagrati, *Giuriati, Domenico*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LVII, Roma 2001, pp. 117-120; G.S. Pene Vidari, *Domenico Giuriati (1829-1904)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 310-315; P. De Zan, *Giuriati, Domenico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 1034-1035.

<sup>97</sup> D. Giuriati, *Arte forense*, Torino, Roux e Favale, 1878.

<sup>98</sup> D. Giuriati, *Come si fa l'avvocato*, Livorno, Tipografia di Raff. Giusti, 1897. Sulle sue opere v. P. Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., *passim*.

<sup>99</sup> D. Giuriati, *Come si fa l'avvocato*, cit., pp. 171 ss.

<sup>100</sup> Le biblioteche di non pochi avvocati ottocenteschi testimoniano la varietà di letture e il gran numero di testi posseduti. Cfr. G. Alpa, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, cit., pp. 233-261, in particolare p. 234. Ma vedi, altresì, per il secolo precedente, B. Brugi, *Nello Studio di un avvocato del Settecento*, in Id., *Per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane. Nuovi saggi*, Torino 1921, pp. 170-178.

<sup>101</sup> D. Giuriati, *Come si fa l'avvocato*, cit., p. 192.

<sup>102</sup> D. Giuriati, *Come si fa l'avvocato*, cit., p. 207.

<sup>103</sup> *Arringhe di illustri avvocati e processi celebri raccolti ed esposti da Oscar Pio*, Napoli, Ernesto Anfossi, 1890.

È sconsigliabile recitare il proprio intervento in giudizio, sia esso penale o civile, poiché “ciò che fu scritto è destinato ad essere letto, non ad essere ascoltato”<sup>104</sup>.

La seconda raccomandazione riguarda invece la concisione: brevità, chiarezza ed efficacia sono i principali strumenti per assicurarsi la vittoria processuale (“Generalmente in Italia si parla troppo... siate brevi! Ecco lo scongiuro che dai precordi si rivolge ai colleghi grandi e piccoli, vecchi e nuovi”<sup>105</sup>). La parola d’ordine è bandire la magniloquenza: “A’ tempi nostri – e l’oratore deve arringare secondo il gusto del suo tempo – la magniloquenza fa ridere...Il gusto moderno accenna alla semplicità”<sup>106</sup>.

A tali avvertimenti iniziali seguono i suggerimenti su come impostare il discorso, che dev’essere fluido, strutturato “nelle quattro classiche parti – esordio, narrazione, confutazione, perorazione –”<sup>107</sup>, ben calibrato e, soprattutto, privo di lunghe citazioni normative se non si vuole irritare il magistrato: “È una increanza bella e buona nella discussione leggere ai tribunali il testo della legge, chè i giudici sono presunti conoscerla”. Se la specialità del caso rende necessario darne lettura, “l’oratore deve trovare una forma gentile con cui anzitutto indorare la pillola. Un settentrionale s’ingegna dicendo che la lettura di uno o più articoli abbrevierà il discorso: un meridionale, sempre elegante e immaginoso, adopera la frase fatta: “chiedo licenza di rammentare a me stesso i termini della legge”<sup>108</sup>.

Lo spirito da adottare nella pianificazione della strategia difensiva deve ispirarsi ad uno scaltro pragmatismo e l’eloquenza è la sola arma in grado di rendere vincente una difesa efficace, l’attitudine capace di sintetizzare non solo il mestiere, ma anche la creatività dell’avvocato, fonte di onore per la professione.

Minuziose esortazioni sono date anche su alcuni aspetti della vita privata, come i passatempi da preferire e l’abbigliamento, che dev’essere curato per vestire sempre con eleganza, soprattutto in tribunale: alla toga, “il nostro vestito, la nostra divisa, la nostra gloria...simbolo della giustizia, della sapienza, della religione”, è dedicato un intero capitolo<sup>109</sup>.

Evidenti le analogie tra il manuale di Giuriati e il galateo di Moreno<sup>110</sup>, benché il primo scriva ormai dopo l’entrata in vigore della legge professionale del 1874, che aveva radicalmente mutato il panorama dell’avvocatura italiana, delegando a organi disciplinari specifici, i Consigli dell’ordine, il controllo sul decoro dell’avvocatura<sup>111</sup>. E proprio contro tali organismi, ‘colpevoli’ di non vigilare a sufficienza sulla condotta, la moralità e la disciplina del ceto forense, si scaglia la sottile polemica dell’autore<sup>112</sup>.

<sup>104</sup> D. Giuriati, *Come si fa l’avvocato*, cit., p. 329.

<sup>105</sup> Ivi, p. 332.

<sup>106</sup> Ivi, p. 338.

<sup>107</sup> Ivi, p. 342.

<sup>108</sup> Ivi, pp. 346-347.

<sup>109</sup> Ivi, cap. X, *Il vestito*, pp. 215 ss.

<sup>110</sup> Per il confronto tra i due testi si rinvia a P. Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 268-271.

<sup>111</sup> Si veda, in particolare, l’articolo 24 n. 1 della legge 8 giugno 1874 n. 1938 (Bianchi, *Sull’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2° e del regolamento 26 luglio 1874, n. 2012*, in *Raccolta delle leggi speciali e convenzioni internazionali del Regno d’Italia*, cit., p. 161).

<sup>112</sup> D. Giuriati, *Come si fa l’avvocato*, cit., *passim*.

Una differenza di fondo, sul piano stilistico e contenutistico, è invece ravvisabile tra l'opera di Giuriati e altri testi, concepiti in un contesto ufficiale e celebrativo, come i *Discorsi sull'avvocatura* di Giuseppe Zanardelli e la dissertazione pronunciata da Marco Donati negli anni Ottanta dell'Ottocento.

L'illustre giurista bresciano Giuseppe Zanardelli, eminente uomo politico il cui nome è legato alla revisione del codice penale<sup>113</sup>, nel 1875-76 pronuncia, in veste di presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia, una serie di famosi discorsi sulla 'missione' forense, pubblicati per la prima volta a Firenze nel 1879 – la quinta edizione, milanese, risale al 2003 –<sup>114</sup>. In modo assai colto e retorico tali interventi offrono una visione decisamente sublimata della professione e della funzione politica e sociale dell'avvocatura dopo la legge istitutiva dell'Ordine<sup>115</sup>. Senza descrivere un vero e proprio modello di avvocato i *Discorsi* di Zanardelli, il cui ingresso nell'avvocatura fu “tanto sofferto quanto agognato”<sup>116</sup>, suggeriscono, tuttavia, probità, disinteresse, decoro e altre simili qualità.

Tra i suggerimenti pratici, relativi alla stesura delle memorie difensive, vi è l'esibizione di un'elevata cultura che, lungi dal costituire inutile sfoggio di sapienza, può essere efficacemente sfruttata per supportare il ragionamento giuridico<sup>117</sup>. A differenza delle scritture odierne, in cui domina – o quasi – la concisione del dato tecnico, gli atti legali ottocenteschi non di rado si articolano in maniera lunga e complessa, attraverso una struttura sovrabbondante, che consente all'autore di

<sup>113</sup> Sulla figura dell'illustre giurista bresciano, e sul codice cui è legato il suo nome, vi è ampia bibliografia. Si rinvia, in questa sede, unicamente a A.A. Cassi, *Dalle barricate a Bava Beccaris. Fonti storico-giuridiche nella parabola del "girondino" Giuseppe Zanardelli (prime note)*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano 2003, pp. 187-221; Id., *Da Brescia ai cinque continenti. Profili della "recezione globale" del "codice Zanardelli"*, in A.A. Cassi, A. Sciumè (curr.), *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo iuris "globale" tra età moderna e contemporanea*, Soveria Mannelli 2007, pp. 31-48; Id., *"Spiegare alle giovani intelligenze". Giuseppe Zanardelli e l'insegnamento giuridico*, Brescia 2008; Id., *"Quella carriera cui tendo da 13 anni". Note d'archivio per una ricerca sull'avvocato Giuseppe Zanardelli*, in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, cit., pp. 663-703; Id., *Zanardelli, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 2077-2080; Id., *Il 'cantiere storiografico' dedicato a Giuseppe Zanardelli. Rilievi di metodo e linee di ricerca*, in *Lavorando al cantiere*, cit., pp. 351-371; Id., *Giuseppe Zanardelli e la riforma dell'ordinamento giudiziario (1890). Linee per un'indagine d'archivio. La "scabrosa materia" della soppressione delle sedi giudiziarie*, in *"Italian Review of Legal History"*, II (2017), paper 7; S. Onger e G. Porta (curr.), *Giuseppe Zanardelli capo di governo (1901-1903)*, Brescia 2004; L. Maione, *Le riflessioni inedite e l'orizzonte culturale di un avvocato di metà Ottocento: il guardasigilli Giuseppe Zanardelli*, in *"Rivista di Storia del Diritto Italiano"*, LXXXI (2008), pp. 197-300; A. Sandonà, *Giuseppe Zanardelli (1826-1903)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 258-271; M. Pisani, *Giuseppe Zanardelli: due lauree, ed oltre*, in Id., *Dall'Università di Pavia. Figure emergenti tra '800 e '900*, Como-Pavia 2016, pp. 41-54.

<sup>114</sup> G. Zanardelli, *L'avvocatura. Discorsi*, cit. Su quest'opera, di cui si contano diverse edizioni – recentemente i celebri *Discorsi* sono stati riproposti in G. Zanardelli, *L'avvocatura. Discorsi (con alcuni inediti) di Giuseppe Zanardelli*, prefazione di R. Danovi e introduzione di G. Frigo, Milano 2003 – si rinvia a V. Olgiati, *Diritto positivo e autoregolazione professionale nei "Discorsi sull'Avvocatura" di Giuseppe Zanardelli*, in Id., *Saggi sull'avvocatura*, cit., pp. 95-129.

<sup>115</sup> La tendenza celebrativa è, peraltro, tratto tipico di parte della letteratura in materia di avvocatura, non soltanto italiana, anche nel secolo successivo: si pensi a A. Ossorio, *L'anima della toga*, trad. it. di A. Finamore e introduzione di P. Calamandrei, Aquila, Casa editrice Vecchioni, 1926.

<sup>116</sup> A.A. Cassi, *Zanardelli, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, p. 2079.

<sup>117</sup> G. Zanardelli, *L'avvocatura. Discorsi*, cit., pp. 22-23.

sfoderare il proprio ampio bagaglio di erudizione<sup>118</sup>. D'altronde, nell'Italia di fine Ottocento l'arte retorica degli avvocati trova fondamento in una solida educazione letteraria, considerata presupposto necessario per gli stessi studi giuridici, a lungo rimasti accessibili alla sola "borghesia umanistica"<sup>119</sup>.

Sebbene struttura e contenuti siano molto lontani dai discorsi celebrativi di Zanardelli, l'aspirazione ad una cultura a tutto tondo, non soltanto legale, traspare in pieno anche nelle opere di Giuriati testè menzionate e tale attenzione, con maggiore o minore enfasi, si coglie anche in altri galatei<sup>120</sup>.

Su un piano analogo si colloca la conferenza sugli avvocati, tenuta a Padova, nell'aprile 1886, da Marco Donati<sup>121</sup>: anche questo testo presenta, infatti, una gamma di valori civili della professione più che una concreta precettistica sulle quotidiane attività forensi, senza, peraltro, tralasciare l'importanza dell'eloquenza, vera forza morale del giureconsulto<sup>122</sup>. Ma l'oratore non va confuso con il "parolaio" e, per declamare in modo davvero efficace, non basta 'parlare': il grande oratore è anzitutto "un domatore di uomini che si serve della voce, del gesto e dello sguardo per vincere la volontà", esercitando sulle folle "un vero e proprio fenomeno di ipnotismo"<sup>123</sup>. Il suggestivo fascino dell'arringa forense, capace di ammaliare e commuovere l'uditorio, è qui celebrata con grande enfasi retorica.

Pur non riguardando soltanto l'attività forense, anche l'opera di Giuseppe Marcotti, piccola enciclopedia delle professioni, alla voce *Avvocatura (avvocati e procuratori)* fornisce spunti interessanti sul percorso di studi e la biblioteca dell'aspirante avvocato, soffermandosi sulle "difficoltà dell'oratoria", individuate nell'"affrontare il pubblico" e nella necessità di memorizzare i discorsi: "se non le parole, conviene che la serie degli argomenti e delle ragioni sia prefissa e ben ritenuta... Il giurista malsicuro di memoria o timido di carattere si dia piuttosto alla magistratura giudicante"<sup>124</sup>.

La tradizione dei galatei forensi prosegue nel XX secolo e l'eloquenza continua ad essere decantata come elemento del progresso della civiltà umana nei primi decenni del 'secolo breve': siamo nell'autunno del 1908 quando Angelo Majorana<sup>125</sup> scrive il

<sup>118</sup> Per quanto concerne, in particolare, la tradizione forense napoletana cfr. C. Vano, *Avvocati "innanzi all'Eccellentissima Corte". Una collezione ritrovata di allegazioni forensi*, in *Università e professioni giuridiche in Europa*, cit., pp. 405-420.

<sup>119</sup> R. Romanelli, *L'Italia liberale (1861-1900)*, Bologna 1979, pp. 61-67. Ma vedi pure P. Grossi, *Nobiltà culturale degli avvocati dell'Italia unita*, in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, vol. II, Milano 2014, pp. 127-137.

<sup>120</sup> "La tendenza attuale è quella di raggiungere il massimo risultato col minimo sforzo. Qualche volta il bisogno, ma più spesso l'orrore del sacrificio e il desiderio delle immediate realizzazioni, sospingono i giovani ad avventurarsi nella professione senza il necessario corredo di cultura. L'arte della facilità supplisce a quella della conoscenza" (C.A. Cobianchi, *Arte e pratica forense*, prefazione di M. Moresco, Rettore della R. Università di Genova, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1929, p. 38). Su quest'opera v. oltre nel testo.

<sup>121</sup> M. Donati, *Gli avvocati*, Padova, Tipografia F. Sacchetto, 1886.

<sup>122</sup> Ivi, pp. 85-105.

<sup>123</sup> Ivi, p. 92.

<sup>124</sup> G. Marcotti, *Mentore. Guida pratica per la scelta d'una professione*, Firenze, G. Barbera, 1893, *Avvocatura (avvocati e procuratori)*, pp. 58-63, specialmente pp. 61-62.

<sup>125</sup> G. Pace Gravina (cur.), *Il "giureconsulto della politica". Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Macerata 2011; G. Pace Gravina, *Majorana, Angelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit.,

suo famoso manuale di oratoria, *L'arte di parlare in pubblico*, nel quale una cospicua sezione è dedicata proprio a *L'eloquenza giudiziaria*<sup>126</sup>. L'autore si propone di affrontare un tema antico con metodi nuovi – “Tratto argomenti vecchi, in tempi nuovi” scrive nell'*Avvertimento al Lettore*, che fa da breve premessa – e dimostrare che la civiltà tende a sostituire, nelle competizioni e nelle lotte sociali, la violenza con la parola.

Qualche decennio più tardi, *Sotto la toga* di Mattia Limoncelli (1927) svela alcuni segreti del mestiere, soffermandosi sui principali caratteri dell'oratoria forense novecentesca, dall'importanza dell'esordio al tono della voce, alla gestualità che accompagna la parola e che è parte integrante dell'arringa<sup>127</sup> perché può accentuarla<sup>128</sup> e, talvolta, addirittura sostituirla<sup>129</sup>.

Il deputato socialista Genuzio Bentini, protagonista di molti processi in Assise degli anni Venti e Trenta del Novecento, nei suoi *Consigli a un giovane avvocato* (1935) – un vero e proprio manuale di deontologia professionale ad avviso del suo prefatore Wolfango Valsecchi – con intento dichiaratamente pedagogico<sup>130</sup> fornisce indicazioni pratiche su come parlare e agire in giudizio<sup>131</sup>, anche a seconda dell'area geografica<sup>132</sup>: ne scaturisce un libello di una settantina di pagine in cui è l'esperienza stessa dell'autore a condurre la narrazione: “Verrà il giorno, il cuore me lo dice, in cui anche tu avrai un giovane Collega da parlargli in un orecchio. E gli dirai la trama della tua piccola vita, intessuta d'esperienze e punteggiata di ricordi. Come la mia, come

---

II, pp. 1233-1234. Si veda, inoltre, *Angelo Majorana. Pensieri nel primo anniversario della sua morte*. Ad iniziativa della Società “Angelo Majorana”, Catania, Tip. La Siciliana, 1911.

<sup>126</sup> A. Majorana, *L'arte di parlare in pubblico*, Milano, Fratelli Treves, 1909. Seguirono, negli anni successivi, alcune ristampe e l'opera fu tradotta in varie lingue.

<sup>127</sup> “Il gesto accentua, infiamma o trasmuta il contenuto d'un sentimento, così come la maschera...stava a rendere più sonore le parole pronunciate dall'attore nell'ampiezza del teatro aperto” (M. Limoncelli, *Sotto la toga. Saggio di letteratura professionale*, seconda ristampa, Napoli 1927, p. 61).

<sup>128</sup> “Una delle forze che l'oratore sente immediatamente acuita nell'atto del parlare è il gesto” (M. Limoncelli, *Sotto la toga*, cit., p. 64).

<sup>129</sup> “Non solo il gesto è un commento efficace della parola, talvolta arriva a sostituirla” (M. Limoncelli, *Sotto la toga*, cit., p. 66).

<sup>130</sup> “...anche nel nostro campo le generazioni si passano la fiaccola come i soldati la consegna. E l'avvocatura, non muore!” (G. Bentini, *Consigli ad un giovane Avvocato (Parole in un orecchio)*, Prefazione di W. Valsecchi, Napoli 1935, p. 69). Su vita e opera dell'avvocato Genuzio Bentini, le cui arringhe, non prive di una suggestiva retorica, furono più volte edite su riviste come *L'Eloquenza* e *La Toga* cfr. S. Vinci, *Genuzio Bentini. La deontologia dell'avvocato penalista*, Taranto 2007; Id., *Bentini, Genuzio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, p. 220 e bibliografia ivi citata.

<sup>131</sup> Le esortazioni talvolta sono di tipo squisitamente pratico: “Non parlare mai né per primo né per ultimo” (G. Bentini, *Consigli ad un giovane Avvocato*, cit., p. 11); “Sii casto prima di parlare” (G. Bentini, *Consigli ad un giovane Avvocato*, cit., p. 14).

<sup>132</sup> “Se parli a Milano, tira via. Niente esordi, niente perorazioni, e le parole semplici e nude, senza pistagna e senza pennacchio... A Napoli, se hai del cuore tiralo fuori...Se parli in Sicilia, trita e pesta. Se non riduci la causa a truciolo è come se tu non l'avessi discussa né per il cliente né per il pubblico. A Napoli c'è ancora posto per la sintesi, in Sicilia no... A Torino, Roma, e Firenze, chiedi il permesso entrando, e togliti il cappello, restando. Troverai un'avvocatura che vanta la sua tradizione ma che vive di una vita intensa e fastosa. A Torino, Roma, e Firenze, sono tanti i *migliori* che si può dire che sono tutti *migliori*! È il foro dei *migliori*?” (G. Bentini, *Consigli ad un giovane Avvocato*, cit., pp. 36-39).

questa”<sup>133</sup>. La sua opera più celebre è però *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato* (1927), un *j'accuse* contro l'avvocatura senza scrupoli, corrotta da una serie di cattivi costumi che macchiano la toga come macchierebbero la tonaca o la divisa. Le principali cause della decadenza che, nei primi decenni del Novecento, sta colpendo l'intera categoria professionale – in cui l'autore individua alcuni tipi 'pittoreschi', dall'"incettatore" all'"incidentista", dall'"impovertore" al "reclamista", dall'"avvocato politico" all'"avvocato principe"<sup>134</sup> – sono l'improvvisazione<sup>135</sup>, la scarsa preparazione della difesa, che non può prescindere da uno studio accurato del fascicolo processuale<sup>136</sup>, e la perdita dell'eloquenza, che sembra ormai passata di moda<sup>137</sup>.

L'oratore davvero persuasivo non si limita a fare dei monologhi, ma riesce a instaurare un mutuo scambio con il suo pubblico, perché l'eloquenza “è un dialogo ad una sola voce, in cui si interloquisce anche tacendo, e solo ascoltando”<sup>138</sup>. Questo il segreto di una oratoria forense incisiva: l'interazione reciproca tra l'arringa dell'avvocato e l'ascolto partecipe dell'uditorio, in un delicato quanto fragile equilibrio in cui “buona parte del colore e del calore che fanno vivere la sua parola [l'oratore] la prende dall'ambiente che lo circonda. È oratore, veramente oratore, colui che possiede questa facilità”<sup>139</sup>.

Nel panorama novecentesco vale la pena ricordare pure *Arte e pratica forense* del genovese Carlo Alberto Cobianchi (1929), che si occupa della formazione culturale dell'avvocato così come della sua condotta morale e delle regole da osservarsi nell'attività giudiziaria e consultiva<sup>140</sup>. Per quanto concerne l'oratoria forense, si insiste sull'importanza dello stile delle arringhe, inteso come correttezza formale, contro la quale congiurano l'uso di espressioni dialettali (ancora presenti nelle orazioni della prima metà del Novecento) e la povertà del vocabolario, e sulla naturalezza dell'esposizione, intesa come mancanza di affettazione – elemento già affrontato, ricorda l'autore, da Aurelio Di Gennaro nel suo *Delle viziose maniere di difendere le cause nel foro* – e come necessaria proporzione tra la causa trattata e l'arringa predisposta. Anche in questo caso brevità, semplicità, cortesia e impersonalità (“l'avvocato non deve mai chiamare in causa se stesso nella discussione”) sono i criteri guida nella declamazione di un'arringa, le cui parti essenziali sono individuate nell'esordio, nella ricostruzione dei fatti, nello svolgimento della questione di diritto e nelle conclusioni<sup>141</sup>.

Come si è visto, non di rado i suggerimenti sono tratti da esperienze vissute: è il

<sup>133</sup> G. Bentini, *Consigli ad un giovane Avvocato*, cit., p. 69.

<sup>134</sup> G. Bentini, *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato*, Napoli, Alberto Morano Editore, 1927, pp. 45-72.

<sup>135</sup> “Per parlare bisogna sapere e conoscere, e più si sa e si conosce, meglio si parla” (G. Bentini, *Le macchie sulla toga*, cit., pp. 77-78).

<sup>136</sup> G. Bentini, *Le macchie sulla toga*, cit., pp. 91-94.

<sup>137</sup> “Non è lieta l'ora che incombe ed è ancor più oscura quella che minaccia, per l'eloquenza. Il passato non ha più niente da dire, ma il presente la parola nuova non l'ha detta. Se ogni tempo ha la sua parola, che lo intende e che lo esprime, noi stiamo in ascolto, e la parola non viene” (G. Bentini, *Le macchie sulla toga*, cit., p. 10).

<sup>138</sup> G. Bentini, *Le macchie sulla toga*, cit., p. 8.

<sup>139</sup> Ivi, p. 8.

<sup>140</sup> C.A. Cobianchi, *Arte e pratica forense*, cit.

<sup>141</sup> Ivi, pp. 120-129.

caso del manuale, in forma romanzata, che gli avvocati napoletani Pierluigi ed Ettore Erizzo dedicano al padre Paolo Francesco, luminosa guida del loro percorso professionale nell'alveo dello studio legale di famiglia. *La vita dell'avvocato* – questo il titolo dell'opera dei fratelli Erizzo (1937) – è qualcosa di più di un galateo comportamentale per aspiranti legali alle prime armi: è un libro di memorie, che ripercorre una vita trascorsa tra aule di tribunale e studio professionale, un'opera ben congegnata in cui la vena umoristica degli aneddoti descritti, i cui protagonisti sono avvocati, giudici e clienti, si coniuga armoniosamente con l'esempio concreto, che è tratto tipico dei codici comportamentali di questo periodo<sup>142</sup>.

La pragmaticità è elemento primario dell'atteggiamento dell'avvocato che, in primo luogo, deve trovare la via d'uscita per il suo cliente, senza limitarsi a esaminare il codice per poi fornire un asettico parere. Lungi dall'essere un semplice "stratega a tavolino", deve fronteggiare, con tenace combattività, le situazioni più complesse, affrontando e superando tutti i possibili imprevisti della vicenda, giudiziaria e umana<sup>143</sup>.

Talvolta però il senso pratico è portato alle estreme conseguenze: ne è consapevole il siciliano Attilio Gaglio, autore della *Introduzione allo studio della deontologia forense* (1940), che subordina l'ordine giuridico a quello etico, poichè "la coscienza sente quel che deve fare, indipendentemente dalle deviazioni di ogni ordinamento giuridico"<sup>144</sup>. Nonostante questi avvertimenti non può però ancora parlarsi di veri e propri codici deontologici. Negli anni del regime, più che all'avvento di una manualistica nuova, si assiste a molte ristampe di galatei ottocenteschi, quasi che la categoria preferisca rifugiarsi nella sicura atmosfera del passato piuttosto che affrontare le problematiche del tempo presente. Nel 1925 vede la luce la terza edizione della *Fisiologia dell'avvocato* di Pier Angelo Fiorentino e, nel 1930, Giovanni Battista Giuriati, che di lì a poco sarà il nuovo segretario del partito fascista<sup>145</sup>, fa ristampare il fortunato manuale del padre, aggiungendovi una prefazione in cui tenta di "attualizzarlo" in senso fascista<sup>146</sup>. Anche il *Galateo degli avvocati* di Moreno conosce, nel 1938, una nuova edizione a cura dell'avvocato napoletano Domenico Galdi, direttore della rivista "La toga".

Nell'intento di diffondere regole e modelli comportamentali che suppliscano alla mancanza di un codice di deontologia professionale<sup>147</sup>, fioriscono, nel ventennio, libelli e riviste che si propongono di educare le nuove generazioni di avvocati. Tuttavia, l'unico manuale comportamentale di stampo davvero fascista è *La missione dell'avvocato nuovo* (1940), di Aldo Vecchini, esponente di spicco del sindacalismo fascista che, in realtà, si dedicò ben poco alla carriera forense, privilegiando quella

<sup>142</sup> L'edizione consultata è quella edita per i tipi di Garzanti nel 1946: P. e E. Erizzo, *La vita dell'avvocato*, con lettera-prefazione di V. Brocchi, Milano, Garzanti, 1946.

<sup>143</sup> P. e E. Erizzo, *La vita dell'avvocato*, cit., *passim*.

<sup>144</sup> A. Gaglio, *Introduzione allo studio della deontologia forense*, Milano, Fratelli Bocca, 1940, p. 127, p. 131.

<sup>145</sup> G. Sircana, *Giuriati, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LVII, Roma 2001, pp. 120-123.

<sup>146</sup> D. Giuriati, *Come si fa l'avvocato*, a cura di G. Giuriati, Livorno, R. Giusti, 1930, pp. V-XI.

<sup>147</sup> Com'è noto, in Italia il codice deontologico forense, realizzato sulla base della giurisprudenza disciplinare, è stato approvato dal Consiglio nazionale forense nel 1997. Sul procedimento utilizzato per la redazione del codice deontologico v. R. Danovi, *Codice deontologico forense*, Milano 1984. Il nuovo codice deontologico forense è stato approvato dal Consiglio nazionale forense nel 2014.



politica<sup>148</sup>. L'avvocato 'nuovo', fedele al regime, è l'"indispensabile coadiutore del magistrato nell'adempire quasi la divina funzione ch'è la giustizia degli uomini", il cui eloquio dev'essere "limpido, chiaro e sostanzioso, quale si addice alle esigenze della nuova oratoria"<sup>149</sup>.

La tradizione dei galatei comportamentali sembra avere qualche seguito anche nell'immediato dopoguerra. Nel 1949 esce *Avvocatura* di Aurelio Candian, docente universitario e preside della Facoltà di Giurisprudenza milanese (1949-60)<sup>150</sup>: anche in questo caso, più che di nozioni scientifiche, l'opera si compone di moniti da seguire nello svolgimento dell'attività professionale<sup>151</sup>. Particolare attenzione è dedicata alla "ispirazione morale" dell'avvocato, che deve essere sempre dotato di un "vigile senso della responsabilità"<sup>152</sup>.

Dopo il ventennio fascista e la ricostituzione, su nuove basi, dell'Ordine forense questo tipo di scritti risponde appieno all'esigenza di fornire chiare regole di comportamento alla categoria. Il passaggio dal genere letterario dei galatei, non veri e propri codici deontologici bensì "corpi di dottrine che guardano ben oltre le maglie strette della professione"<sup>153</sup>, ai manuali di deontologia novecenteschi avviene, per così dire, in sordina, senza che questi ultimi presentino grandi novità, nella forma e nei contenuti, rispetto ai primi.

#### 4. Conclusioni

L'avvocatura, "professione di relazioni e di mediazione"<sup>154</sup>, ha sempre avuto nell'eloquenza il suo cardine fondamentale.

Ne è fermamente convinta la classe dirigente napoleonica che, per istruire i giovani laureati in legge all'uso accorto e meditato della parola, inaugura la Scuola di eloquenza pratica legale, presto ridotta al silenzio dal 'restaurato' governo austriaco.

Nelle diverse sfaccettature che l'attività forense assume nell'Italia liberale, ove l'avvocato si batte nell'agone giudiziario, ma fa un uso sottile e spietato della parola anche in politica e nelle aule universitarie, l'abilità oratoria, che da sempre caratterizza il suo agire essenzialmente pragmatico<sup>155</sup>, trova continue occasioni per esprimere le sue potenzialità.

Lo dimostrano i numerosi galatei forensi, specchio fedele di usi e costumi dei

<sup>148</sup> A. Vecchini, *La missione dell'avvocato nuovo*, cit. Sulla figura di Aldo Vecchini v. A. Meniconi, *La "maschia avvocatura"*, cit., *passim*.

<sup>149</sup> Si veda la recensione pubblicata in "Annali di diritto e procedura penale", a. X (1941), p. 798. Sull'atteggiamento della scienza giuridica italiana nei confronti del regime fascista cfr. I. Birocchi e L. Loschiavo (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015.

<sup>150</sup> F. Toriello, *Candian, Aurelio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 409-410.

<sup>151</sup> A. Candian, *Avvocatura*, Milano, Vitagliano, 1949.

<sup>152</sup> Ivi, Parte terza, *Formazione e procedimenti etici dell'avvocato*, pp. 85 ss. e, in particolare, p. 100.

<sup>153</sup> P. Beneduce, *Il corpo eloquente*, cit., p. 246.

<sup>154</sup> H. Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia*, cit., p. 379.

<sup>155</sup> Quello dell'avvocato può essere definito un 'agire strategico', volto al perseguimento di un obiettivo predeterminato, diverso dall' 'agire comunicativo' del giudice, aperto a qualsiasi soluzione. Cfr. L. Gianformaggio, *L'argomentazione giuridica interpretativa: avvocati e giudici*, in *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, cit., pp. 127-131.

professionisti della penisola, che, pur con stili e modalità differenti, sempre suggeriscono la cura dell'eloquenza, prima e fondamentale arma di vittoria nel duello processuale.

Muovendosi in uno scenario di perenne ambiguità, l'avvocato concorre a formare il convincimento del giudice, nell'accertamento della verità, ma, nel ruolo di rappresentante della parte, tutela gli interessi del cliente, verso il quale ha un dovere di fedeltà<sup>156</sup>. E per ottenere una pronuncia favorevole, che faccia prevalere tali interessi, il 'buon' avvocato è disposto a dire – e a scrivere – le parole 'giuste'.

Benché nei processi civili novecenteschi l'oralità sia ormai solo un "superfluo duplicato della scrittura" e i giudici considerino le arringhe come una "perdita di tempo"<sup>157</sup>, l'eloquenza forense, con il suo corredo di squillante retorica, continua ad essere il primo vessillo della difesa orale dalla vibrante forza persuasiva.

"Spezzettando l'arringa in un dialogo, l'arte oratoria ci perderà: ma ci guadagnerà la giustizia"<sup>158</sup>: così scriveva Calamandrei nel 1935, invitando i colleghi alla brevità e alla chiarezza, poiché il vero avvocato è "colui che riesce a parlare in udienza colla stessa semplicità e la stessa schiettezza con cui parlerebbe al giudice incontrato per via"<sup>159</sup>.

Tuttavia, a dispetto delle convinzioni del sommo giurista, persuaso che l'ideale dell'eloquenza forense, soprattutto nei giudizi civili, sia "quella di chi riesce a parlare in pubblico colla naturalezza e la pacatezza con cui le persone educate si esprimono in conversazione"<sup>160</sup>, ancora in pieno Novecento l'avvocato usa e abusa della parola, formidabile strumento in grado di 'manipolare' il ragionamento giuridico, assicurando la vittoria della lite. E se spettacolarizzare il giudizio, con l'ausilio della dialettica, per convincere – e confondere – giudici e avversari a noi oggi può sembrare stucchevole, questa tendenza, tipica del legale del XX secolo, gli garantisce una *leadership* indiscussa perché l'avvocato sa e può tutto e parlare è il suo mestiere.

---

<sup>156</sup> Cfr. C. Lega, *Deontologia forense*, Milano, Giuffrè, 1975, specialmente pp. 181-183. Ma vedi altresì R. Bianchi Riva, *Il dovere di verità fra tecniche della difesa e deontologia forense nel medioevo e nell'età moderna*, in "Italian Review of Legal History", I (2015), paper 4; Ead., *L'avvocato tra ricerca della verità e difesa del cliente. Una conciliazione possibile?*, in "Italian Review of Legal History", II (2017), paper 13.

<sup>157</sup> P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, in Id., *Opere giuridiche*, cit., II, pp. 65-194, in particolare p. 104.

<sup>158</sup> P. Calamandrei, *Della cosiddetta oratoria forense*, cit., p. 78.

<sup>159</sup> Ivi, p. 85.

<sup>160</sup> Ivi, p. 93.